


Valutazione di impatto ambientale di Progetti


Linee guida per lo Screening

(Direttiva 2011/92/UE, come
modificata dalla Direttiva
2014/52/UE)



CReIAMO PA

Per un cambiamento sostenibile



Traduzione in lingua italiana
del documento:

*Environmental Impact Assessment of
Projects - Guidance on Screening
(Directive 2011/92/EU as amended
by 2014/52/EU)*

© European Union, 2017

Il documento “*Linee guida per lo
Screening (Direttiva 2011/92/UE,
come modificata dalla Direttiva
2014/52/UE)*” rappresenta la
traduzione non ufficiale in lingua
italiana del documento
“*Environmental Impact Assessment
of Projects - Guidance on Screening
(Directive 2011/92/EU as amended
by 2014/52/EU)*” redatto dalla
Commissione europea.

La versione ufficiale del documento resta quella originale in lingua inglese disponibile ai link:
<https://va.minambiente.it/File/DocumentoCondivisione/e6bcb2cf-0442-47a4-94fc-1945f8d6e2e6>
https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/EIA_guidance_Screening_final.pdf

Il documento rientra nelle attività del Progetto PON GOV 2014-2020 Programma Operativo Nazionale “Governance e Capacità Istituzionale” - Progetto “CReIAMO PA Competenze e Reti per l’Integrazione Ambientale e per il Miglioramento delle Organizzazioni della PA” – *Linea di intervento LQS1 Valutazioni ambientali Azioni per il miglioramento dell’efficacia dei processi di VAS e di VIA relativi a programmi, piani e Progetti*” – Attività AQS1.1 “*Rafforzamento delle competenze e qualità della documentazione tecnica*”. La traduzione è stata eseguita in maniera il più possibile letterale e fedele al testo originale in lingua inglese, conservando le terminologie utilizzate, anche quando queste non trovano una esatta e/o diretta corrispondenza nella normativa e/o nella prassi italiana.

SOMMARIO

GLOSSARIO	4
ACRONIMI E DEFINIZIONI	6
PREMESSA	7
Qual è lo scopo dei documenti di indirizzo?	7
Chi può utilizzare questi documenti di indirizzo?	7
Chi ha predisposto i documenti di indirizzo?	7
Come posso ottenere una copia dei documenti di indirizzo?.....	7
VIA: CONCETTO E FASI.....	8
DOCUMENTO DI INDIRIZZO SULLA PROCEDURA DI SCREENING	11
COME USARE QUESTO DOCUMENTO DI INDIRIZZO	11
PARTE A - IL CONCETTO DI SCREENING.....	13
1. LA FINALITA' DELLO SCREENING NEL CONTESTO DELLA VIA	13
2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO PER LO SCREENING E PRINCIPALI MODIFICHE ALLA DIRETTIVA VIA RELATIVE ALLO SCREENING	13
2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO.....	13
2.2 MODIFICHE ALLA DIRETTIVA VIA RELATIVE ALLO SCREENING	15
2.3 IL CONCETTO DI "PROGETTO" E LE ESENZIONI DALLA DIRETTIVA VIA	16
3. APPROCCI ALLO SCREENING.....	18
3.1 ESAME CASO PER CASO E SOGLIE E/O CRITERI.....	18
3.2 SOGLIE E/O CRITERI	20
PARTE B – GUIDA PRATICA PER LO SCREENING	23
INTRODUZIONE: LE FASI DELLO SCREENING	23
1. FASE 1 - QUANDO È NECESSARIO LO SCREENING?	25
1.1 PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I E NELL'ALLEGATO II.....	25
1.2 FASE 1: IN BREVE	25
2. FASE 2 - SOGLIE E CRITERI	26
2.1 FISSARE SOGLIE E/O CRITERI.....	26
2.2. FASE 2: IN BREVE	30
3. FASE 3 - ESAME CASO PER CASO	31
3.1. FASE 3A - INFORMAZIONI SUL PROGETTO NECESSARIE PER L'ESAME CASO PER CASO	31
3.2. FASE 3B - CONSULTAZIONI DURANTE L'ESAME CASO PER CASO	35
3.3. FASE 3C - È PROBABILE CHE IL PROGETTO ABBIA UN IMPATTO SIGNIFICATIVO SULL'AMBIENTE?.....	35
3.4. FASE 3: IN BREVE	36
4. FASE 4 - LA DECISIONE DI SCREENING E LA SUA MOTIVAZIONE	37
4.1. FASE 4: IN BREVE	40
PARTE C - LISTA DI CONTROLLO PER LO SCREENING: STRUMENTI PER LO SCREENING CASO PER CASO....	41

LE LISTE DI CONTROLLO: INTRODUZIONE	41
INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI	41
UTILIZZO DELLE LISTE DI CONTROLLO COME TRACCIA E PREPARAZIONE DI LISTE DI CONTROLLO PER SPECIFICI PROGETTI.....	41
LISTA DI CONTROLLO PER LO SCREENING	42
ISTRUZIONI	42
ESEMPI	42
LA LISTA DI CONTROLLO	44
LISTA DI CONTROLLO DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI	
48	
ISTRUZIONI	48
LISTA DI CONTROLLO DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI.	48
ALLEGATI.....	49
ALLEGATO I – COLLEGAMENTI CON ALTRI STRUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA	49
DIRETTIVA VAS	50
DIRETTIVA UCCELLI E DIRETTIVA HABITAT	51
DIRETTIVA QUADRO SULLE ACQUE	53
DIRETTIVA QUADRO SULLA STRATEGIA PER L'AMBIENTE MARINO.....	54
DIRETTIVA SULLA QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTE E DIRETTIVA SUI METALLI PESANTI NELL'ARIA AMBIENTE....	55
DIRETTIVA QUADRO SUI RIFIUTI	55
DIRETTIVA SULLE EMISSIONI INDUSTRIALI.....	56
DIRETTIVA SEVESO.....	57
RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DEI TRASPORTI, DELL'ENERGIA E DELLE TELECOMUNICAZIONI	59
CONVENZIONE DI AARHUS E CONVENZIONE DI ESPOO.....	59
ALLEGATO II – ALTRI DOCUMENTI DI INDIRIZZO E STRUMENTI DI RIFERIMENTO	61

GLOSSARIO

Le parole chiave utilizzate nelle linee guida sono esplicitate nel Glossario di seguito riportato.

Termine	Significato
2012 Studio di Impatto Ambientale	Valutazione d'impatto che accompagna il documento "Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 2011/92/UE riguardante la valutazione degli effetti di determinati Progetti pubblici e privati sull'ambiente", SWD / 2012/0355 def.
Alternative	Diversi modi di realizzare il Progetto al fine di raggiungere l'obiettivo prefissato. Le alternative possono assumere forme diverse e possono variare da piccole modifiche al Progetto, fino ad una sua completa rivisitazione.
Autorità Competente (AC)	L'autorità che gli Stati membri designano per assolvere i compiti derivanti dalla presente Direttiva.
Autorizzazione	La decisione dell'Autorità Competente o delle autorità competenti che autorizzano il Proponente a realizzare il Progetto.
Conclusione motivata	La dichiarazione esplicativa formulata dall'Autorità Competente sugli effetti significativi del Progetto sull'ambiente, basata sull'esame dello Studio di impatto ambientale e, se del caso, sui risultati del proprio esame supplementare.
Decisione di Screening	Decisione adottata dall'Autorità Competente in merito all'eventuale sottoposizione alla procedura di VIA di un Progetto elencato nell'Allegato II <i>[Nel presente documento, così come nel documento originale, oltre al termine "decisione" è spesso utilizzato il termine "determinazione" con equivalente significato]</i>
Direttiva VIA	Direttiva dell'Unione europea 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE sulla valutazione degli effetti di determinati Progetti pubblici e privati sull'ambiente
Effetti cumulativi	Le modifiche all'ambiente causate da attività/Progetti in combinazione con altre attività/Progetti.
Misure di compensazione	Misure previste per compensare eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente.
Misure di mitigazione	Misure previste per evitare, prevenire o ridurre eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente.
Misure di monitoraggio	Procedure per tenere sotto controllo sistematico gli effetti negativi significativi sull'ambiente derivanti dalla costruzione ed esercizio di un Progetto e per identificare gli effetti negativi significativi imprevisti, al fine di poter intraprendere adeguate azioni correttive.
Paesi candidati	Paesi che intendono aderire all'Unione europea.
Parere di Scoping	La decisione dell'Autorità Competente sul processo di Scoping.
Progetto	La realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e/o altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.
Proponente	Colui che richiede l'autorizzazione alla realizzazione di un Progetto privato o l'autorità pubblica che intraprende l'iniziativa relativa ad un Progetto.
Rapporto di VIA (Studio di Impatto Ambientale - SIA)	Il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale è il documento predisposto dal Proponente contenente i risultati della valutazione. Contiene le informazioni riguardanti il Progetto, il probabile effetto significativo del

Termine	Significato
	<p>Progetto, lo scenario di base, le alternative proposte, le caratteristiche e le misure per mitigare gli effetti significativi negativi nonché una Sintesi non tecnica e qualsiasi altra informazione specificata nell'Allegato IV alla Direttiva VIA.</p> <p><i>[Nel presente documento è utilizzato il termine “Studio di Impatto Ambientale (SIA) in sostituzione della traduzione letterale di “EIA Report” (Rapporto di VIA) utilizzato nel documento originale.]</i></p>
Scenario di base	Descrizione dello stato attuale dell'ambiente all'interno dell'area in cui sarà localizzato il Progetto ed in quella circostante. Costituisce la base su cui si fonderà la valutazione.
Scoping	Il processo di individuazione del contenuto e della portata delle informazioni da presentare all'Autorità Competente nel processo di VIA.
Screening	<p>Il processo per determinare se un Progetto elencato nell'Allegato II alla Direttiva VIA può avere effetti ambientali significativi.</p> <p><i>[La procedura di Screening è definita nella normativa nazionale come Verifica di assoggettabilità a VIA; nel presente documento è comunque sempre utilizzato il termine “Screening” come nella versione originale del documento]</i></p>
Sintesi non tecnica	Una sintesi facile da seguire e comprensibile delle informazioni contenute nello Studio di Impatto Ambientale rivolta ad un pubblico non tecnico.
Stati membri	Paesi membri dell'Unione europea.
Processo di VIA (o VIA)	Il processo tramite il quale si effettua una Valutazione d'Impatto Ambientale in base ai requisiti della Direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE sulla valutazione degli effetti di determinati Progetti pubblici e privati sull'ambiente. Il processo di VIA è composto da diverse fasi: predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale, pubblicità e consultazione, processo decisionale.

ACRONIMI E DEFINIZIONI

Acronimo	Definizione
CGEU	Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Convenzione di Aarhus	Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
Convenzione di Espoo	Convenzione sulla Valutazione di Impatto Ambientale in un contesto transfrontaliero
DEI	Direttiva sulle Emissioni Industriali
DQA	Direttiva Quadro sulle Acque
DQR	Direttiva Quadro sui Rifiuti
PIC	Progetti di Interesse Comune
PGBI	Piani di Gestione dei Bacini Idrografici
TEN-E	Trans-European Networks for Energy (<i>Reti Transeuropee dell'Energia</i>)
TEN-T	Trans-European Networks –Transport (<i>Reti Transeuropee dei Trasporti</i>)
TEN-TEC	Trans-European Networks–Telecommunications (<i>Reti Transeuropee delle Telecomunicazioni</i>)
VAS	Valutazione Ambientale Strategica
VINCA	Valutazione di Incidenza

PREMESSA

Nel 2001 la Commissione europea ha pubblicato tre documenti di indirizzo riguardanti specifiche fasi del processo di VIA: la fase di verifica di assoggettabilità a VIA (*Screening*), la fase di *Scoping* e un aggiornamento del documento sulla preparazione dello Studio di Impatto Ambientale. Questi documenti sono stati aggiornati e rivisti per riflettere sia le modifiche legislative intervenute dalla pubblicazione delle linee guida originali sia lo stato attuale delle buone pratiche.

I tre documenti aggiornati riguardano le seguenti tre fasi specifiche della procedura di VIA:

- Documento di indirizzo sullo *Screening*;
- Documento di indirizzo sullo *Scoping*;
- Documento di indirizzo sulla predisposizione dello Studio d'Impatto Ambientale.

Qual è lo scopo dei documenti di indirizzo?

Lo scopo dei documenti di indirizzo è fornire approfondimenti pratici ai soggetti coinvolti durante le fasi del processo di VIA, sulla base delle esperienze maturate in Europa e nel mondo.

I documenti di indirizzo sullo *Screening* e sullo *Scoping* mirano a migliorare le decisioni in merito alla necessità di effettuare o meno una VIA e i termini di riferimento su cui viene effettuata la valutazione. Questi due documenti sono indirizzati a dare un buon avvio al processo di VIA.

Il documento di indirizzo sulla predisposizione dello Studio di Impatto Ambientale (d'ora in avanti SIA) ha lo scopo di supportare sia i proponenti che i consulenti a predisporre SIA di buona qualità e a guidare le Autorità Competenti e altri soggetti coinvolti nell'analisi degli studi. Ha la finalità di garantire che siano rese disponibili le migliori informazioni possibili durante il processo decisionale.

Chi può utilizzare questi documenti di indirizzo?

I tre documenti di indirizzo sono predisposti per essere utilizzati dalle autorità competenti, dai proponenti e dai professionisti del settore negli Stati membri dell'Unione europea e, se del caso, dai Paesi candidati all'adesione. Tali documenti potranno essere di interesse anche per accademici e altre organizzazioni coinvolte nella formazione e nella didattica in materia di VIA, ai professionisti di tutto il mondo nonché a singoli cittadini.

Chi ha predisposto i documenti di indirizzo?

La prima versione del 2001 dei documenti di indirizzo sulla VIA è stata elaborata dalla *Environmental Resources Management* (ERM) nell'ambito di un contratto di ricerca con la Direzione Generale Ambiente della Commissione europea. La versione aggiornata del 2017 degli stessi è stata predisposta da Milieu Ltd e COWI A/S mediante il contratto specifico n. 070201/2016/729522/SER/ENV.D.1. facente parte del contratto quadro ENV.F.1/FRA/ 2014/0063 con la Direzione Generale Ambiente della Commissione europea.

Come posso ottenere una copia dei documenti di indirizzo?

Copie dei documenti di indirizzo (in lingua inglese) possono essere scaricate dal sito web della Direzione Generale Ambiente della Commissione europea all'indirizzo <https://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm>

VIA: CONCETTO E FASI

La Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) dei Progetti è uno strumento chiave della politica ambientale dell'Unione europea. È attualmente disciplinata dalla Direttiva dell'Unione europea 2011/92/UE, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE sulla valutazione degli effetti sull'ambiente di determinati Progetti pubblici e privati (Direttiva VIA).

Dall'adozione della prima Direttiva VIA nel 1985 (Direttiva 85/337/CEE), sia la normativa che le procedure di VIA si sono evolute. La Direttiva VIA è stata modificata dalle Direttive 97/11/CE, 2003/35/CE e 2009/31/CE. La Direttiva e le sue tre modifiche sono state codificate nel 2011 dalla Direttiva 2011/92/UE.

La Direttiva codificata è stata successivamente modificata dalla Direttiva 2014/52/UE. Questo documento di indirizzo è incentrato sulle modifiche apportate alla Direttiva VIA dal 2001, con particolare attenzione ai principali cambiamenti introdotti dalla più recente modifica della Direttiva del 2014, oggetto di recepimento negli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri entro il 16 maggio 2017.

La Direttiva VIA prevede che i Progetti pubblici e privati che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente siano sottoposti ad una valutazione prima che venga concessa l'autorizzazione. Per autorizzazione si intende la decisione dell'Autorità Competente, o delle Autorità, che autorizzano il Proponente a procedere alla realizzazione del Progetto. Se un Progetto può avere un impatto significativo sull'ambiente, prima che l'autorizzazione sia concessa, è necessaria una VIA. L'Articolo 2, paragrafo 1, della Direttiva VIA (vedi box sottostante) stabilisce l'obiettivo generale della Direttiva.

Box 1: Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

Articolo 2 (1)

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, per i Progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un'autorizzazione e una valutazione del loro impatto sull'ambiente.

I documenti di indirizzo predisposti riguardano tre fasi del processo di Valutazione dell'Impatto Ambientale: la fase di *Screening*, la fase di *Scoping* e la predisposizione dello SIA.

La "fase di *Screening*" verifica se gli effetti del Progetto sull'ambiente possono risultare significativi, ovvero, il Progetto viene "sottoposto a *Screening*" per determinare se è necessaria una VIA. I Progetti elencati nell'Allegato I della Direttiva sono automaticamente sottoposti a VIA perché si presume che i loro effetti ambientali siano significativi. I Progetti elencati nell'Allegato II della Direttiva richiedono una determinazione dei loro probabili effetti significativi sull'ambiente. L'Autorità Competente dello Stato Membro effettua tale determinazione o mediante (i) l'esame caso per caso o (ii) attraverso la definizione di soglie o criteri.

La "fase di *Scoping*" offre ai Proponenti la possibilità di richiedere alle Autorità Competenti la portata delle informazioni necessarie per consentire l'espressione di una decisione consapevole sul Progetto ed i suoi effetti. Questa fase comporta la valutazione e la determinazione, o "*Scoping*", della portata delle informazioni e delle analisi ritenute necessarie dalle autorità.

Le informazioni relative agli effetti significativi di un Progetto sull'ambiente sono raccolte durante la terza fase: la preparazione dello SIA.

Queste tre fasi sono integrate da passaggi specifici del processo di VIA. Questo è definito nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera g (vedi riquadro sottostante) che fornisce una definizione della Valutazione di Impatto Ambientale descrivendo il processo di VIA.

Box 2: Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

Articolo 1(2)(g)

Ai fini della presente Direttiva si intende per:


[...]

(g) “valutazione dell'impatto ambientale” un processo comprendente:

- i) la preparazione di un rapporto di valutazione dell'impatto ambientale da parte del Proponente, di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2;
- ii) lo svolgimento delle consultazioni di cui all'articolo 6 e, ove pertinente, all'articolo 7;
- iii) l'esame, da parte dell'Autorità Competente, delle informazioni presentate nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale e di eventuali altre informazioni supplementari fornite, se necessario, dal Proponente in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3 così come di tutte le informazioni pertinenti ricevute nel quadro delle consultazioni ai sensi degli articoli 6 e 7;
- iv) la conclusione motivata dell'Autorità Competente in merito agli effetti significativi del Progetto sull'ambiente, che tiene conto dei risultati dell'esame di cui al punto iii) e, se del caso, del proprio esame supplementare; nonché
- v) l'integrazione della conclusione motivata dell'Autorità Competente in tutte le decisioni di cui all'articolo 8 bis.

La figura seguente mostra una panoramica di tutte le fasi solitamente previste durante l'espletamento della procedura di VIA.

Come accennato in precedenza, le modalità di attuazione di queste fasi possono variare leggermente tra gli Stati membri, quindi occorre prestare attenzione al riguardo. Le fasi definite all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g) sono obbligatorie quando si effettua una VIA. Viceversa, le fasi di *Screening* e *Scoping* potrebbero non essere richieste, a seconda della natura del Progetto o di altre situazioni: ad esempio, lo *Screening* non è necessario per i Progetti elencati nell'Allegato I della Direttiva, mentre la Direttiva prevede che lo *Scoping* sia obbligatorio esclusivamente quando è richiesto dal Proponente all'Autorità Competente.



DOCUMENTO DI INDIRIZZO SULLA PROCEDURA DI SCREENING

COME USARE QUESTO DOCUMENTO DI INDIRIZZO

Questo documento di indirizzo è uno dei tre documenti di indirizzo sulla VIA pubblicati dalla Commissione europea e riguarda lo *Screening*. Gli altri due documenti riguardano la predisposizione dello SIA e lo *Scoping*.

Il presente documento è stato predisposto per essere utilizzato in tutta l'Unione europea (UE) e non è quindi in grado di riflettere tutti gli specifici obblighi giuridici e le pratiche operative della VIA nei diversi Stati membri. Pertanto, insieme a questo documento dovrebbero essere sempre prese in considerazione le linee guida nazionali, regionali o locali esistenti in materia di VIA. Inoltre, i documenti di indirizzo dovrebbero essere sempre utilizzati unitamente alla Direttiva e alla normativa nazionale o locale sulla VIA.

L'interpretazione della Direttiva rimane prerogativa esclusiva della Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) e, quindi, anche la giurisprudenza della CGUE dovrebbe essere presa in considerazione.

Il documento di indirizzo è predisposto per essere utilizzato dai diversi soggetti che partecipano al processo di VIA:

- **Autorità Competenti:** Le Autorità Competenti sono responsabili dell'adozione di una decisione di Screening per stabilire se il Progetto debba o meno essere sottoposto al procedimento di VIA. Le Autorità Competenti devono conservare la documentazione inerente alla decisione di Screening e le relative motivazioni e renderla disponibile al pubblico. Lo Screening può essere effettuato facendo riferimento a requisiti legali (soglie) oppure attraverso una verifica caso per caso a seconda delle procedure in vigore in un determinato Stato membro. Le Autorità Competenti si occupano di tutte le fasi della procedura di Screening presentate nella parte B del documento di indirizzo. Inoltre, nella parte C sono disponibili due liste di controllo per aiutare l'Autorità Competente a determinare se il Progetto può causare effetti significativi sull'ambiente o meno.
- **Proponenti e professionisti in materia di VIA:** quando i Proponenti, o i professionisti per loro conto, non sono certi che una VIA sia necessaria, dovranno fornire all'Autorità Competente informazioni sufficienti sul Progetto per consentire di formulare una decisione di Screening. È utile chiedere tempestivamente il parere delle Autorità Competenti in modo che la valutazione ambientale, se richiesta, possa essere effettuata come parte integrante del processo di sviluppo del Progetto. In questo modo, le considerazioni ambientali possono essere prese in considerazione nella definizione del Progetto sin dall'inizio, riducendo così al minimo sia l'impatto ambientale che i costi. La parte B di questo documento di indirizzo esamina in dettaglio i requisiti per l'esecuzione dello Screening e fornisce suggerimenti pratici. In particolare, il punto 3B illustra in dettaglio i requisiti dell'Allegato IIA relativo al tipo di informazioni che il Proponente deve presentare all'Autorità Competente per la formulazione della decisione di Screening.
- **Soggetti consultati:** la decisione di Screening deve essere messa a disposizione del pubblico. Inoltre, le Autorità Competenti e i Proponenti spesso chiedono il parere di autorità ambientali e statutarie, organizzazioni non governative e del pubblico sulla necessità di una VIA nella fase di Screening (sebbene ciò non sia obbligatorio ai sensi della Direttiva). Il valore di un'ampia partecipazione al processo di Screening, al fine di evitare successive controversie e ritardi nel processo decisionale, viene sempre più riconosciuto dalle Autorità Competenti, da altre organizzazioni governative e dai Proponenti nell'ambito degli Stati membri.

Il documento è composto da tre sezioni principali:

- **Parte A – Il concetto di Screening.** Questa sezione introduce il concetto di Screening e le disposizioni relative della Direttiva VIA che ne disciplinano l'attuazione. Serve come riferimento a chi utilizza i documenti di indirizzo per verificare a quali sezioni della normativa è necessario fare riferimento e per comprendere le principali modifiche alla normativa apportate nel 2014.
- **Parte B – Guida pratica sullo Screening.** Si tratta di una guida pratica e dettagliata, volta a fornire una comprensione approfondita delle specifiche disposizioni normative vigenti relative allo Screening. Segue un approccio per fasi e fornisce informazioni e consigli pratici su come eseguire le fasi richieste, sulla base della prassi di tutta l'UE.
- **Parte C –** Gli strumenti di Screening sono stati concepiti per aiutare i soggetti che si occupano di VIA ad applicare i criteri dell'Allegato III nello Screening caso per caso e, in definitiva, per sostenere e supportare il processo decisionale relativo alla probabilità che un Progetto abbia o meno effetti significativi sull'ambiente. La prima lista di controllo fornisce un elenco di domande per aiutare a identificare gli effetti ambientali del Progetto. La seconda lista di controllo ha lo scopo di valutare la significatività degli effetti ambientali.

PARTE A - IL CONCETTO DI SCREENING

Questa parte del documento illustra il concetto ed il quadro giuridico dello Screening e gli approcci allo Screening che possono essere adottati. A differenza della Parte B, questa sezione non è finalizzata a fornire consigli pratici, ma introduce per lo più i requisiti normativi e gli approcci adottati per lo Screening.

1. LA FINALITA' DELLO SCREENING NEL CONTESTO DELLA VIA

La finalità dello Screening è determinare se è necessaria o meno una VIA per un particolare Progetto elencato nell'Allegato II della Direttiva VIA. I Progetti elencati nell'Allegato II sono di seguito denominati "Progetti dell'Allegato II".

Lo Screening deve attuare l'obiettivo generale della Direttiva, ovvero determinare se un progetto elencato nell'Allegato II può avere effetti significativi sull'ambiente e, pertanto, debba essere soggetto all'obbligo di autorizzazione e di valutazione, per quanto riguarda i suoi effetti sull'ambiente. Al tempo stesso, lo Screening dovrebbe garantire che la VIA sia effettuata solo per quei progetti per i quali si ritiene possibile un impatto significativo sull'ambiente, garantendo così un uso più efficiente delle risorse pubbliche e private. Pertanto, lo Screening deve trovare il giusto equilibrio tra i due obiettivi di cui sopra.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO PER LO SCREENING E PRINCIPALI MODIFICHE ALLA DIRETTIVA VIA RELATIVE ALLO SCREENING

2.1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

I criteri per lo Screening sono contenuti nell'Articolo 4 della Direttiva VIA, nell'Allegato IIA e nell'Allegato III alla Direttiva. Le disposizioni pertinenti dell'Articolo 4 sono riportate nel riquadro sottostante.

Box 3: Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

Articolo 4 (2)

[...] per i Progetti elencati nell'Allegato II gli Stati membri determinano se il Progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri prendono tale decisione, mediante:

- a) un esame caso per caso;
oppure
- b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 4 (3)

Qualora sia effettuato un esame caso per caso o siano fissate soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei pertinenti criteri di selezione riportati nell'Allegato III. Gli Stati membri possono fissare soglie o criteri per stabilire in quali casi non è necessario che i Progetti siano oggetto di una determinazione a norma dei paragrafi 4 e 5, né di una valutazione dell'impatto ambientale, e/o soglie o criteri per stabilire in quali casi i Progetti debbono comunque essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale, pur senza essere oggetto di una procedura di determinazione a norma dei paragrafi 4 e 5.

Articolo 4 (4)

Qualora gli Stati membri decidano di richiedere una determinazione per i Progetti di cui all'Allegato II, il Proponente fornisce informazioni sulle caratteristiche del Progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'Allegato II A. Il Proponente tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti degli effetti sull'ambiente effettuate in base a normative dell'Unione diverse dalla presente Direttiva. Il Proponente può anche fornire una descrizione delle caratteristiche del Progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente.

Articolo 4 (5)

L'Autorità Competente adotta una determinazione sulla base delle informazioni fornite dal Proponente in conformità del paragrafo 4 e tenendo conto, se del caso, dei risultati di verifiche preliminari o di valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base a normative dell'Unione diverse dalla presente Direttiva. La determinazione è resa pubblica e:

- a) qualora si stabilisca che è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale, specifica i motivi principali alla base della richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'Allegato III; ovvero
- b) qualora si stabilisca che non è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'Allegato III, e, ove proposto dal Proponente, specifica le eventuali caratteristiche del Progetto e/o le misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente.

Articolo 4 (6)

Gli Stati membri garantiscono che l'Autorità Competente adotti la propria determinazione quanto prima, entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui il Proponente abbia presentato tutte le informazioni necessarie a norma del paragrafo 4. In casi eccezionali, relative ad esempio alla natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del Progetto, l'Autorità Competente può prorogare tale termine per adottare la propria determinazione; in tal caso, l'Autorità Competente comunica per iscritto al Proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la determinazione è prevista.

Mentre l'articolo 4, paragrafo 2, definisce un approccio comune allo Screening, che deve essere adottato dagli Stati membri, l'articolo 4, paragrafo 3, prevede che le Autorità Competenti prendano in considerazione i criteri pertinenti per decider

e se è necessaria la VIA, ovvero tipologia/caratteristiche e dimensioni dei Progetti, sensibilità delle localizzazioni dei Progetti, nonché i potenziali impatti che il Progetto può determinare. Questi criteri sono elencati nell'Allegato III della Direttiva.

Qualora gli Stati membri nella legislazione nazionale richiedano un esame caso per caso per i Progetti dell'Allegato II, il Proponente deve presentare le informazioni richieste sul Progetto conformemente ai requisiti dettagliati di cui all'Allegato II A della Direttiva (si veda articolo 4, paragrafo 4). Il Proponente, nel fornire le informazioni, tiene conto dei risultati o dei dati disponibili derivanti da altre valutazioni degli effetti sull'ambiente, effettuate ai sensi di normative europee diverse dalla Direttiva VIA (ad es. la VAS, si veda l'Allegato al presente documento sui collegamenti con altri strumenti europei). Inoltre, il Proponente può includere informazioni sulle caratteristiche

del Progetto e sulle misure previste per evitare o prevenire potenziali effetti negativi significativi sull'ambiente.

L'Autorità Competente degli Stati membri, sulla base delle informazioni fornite dal Proponente, in conformità ai requisiti definiti all'Allegato II A (si veda articolo 4, paragrafo 5), deve adottare la propria decisione in merito all'assoggettamento o meno al procedimento di VIA di un Progetto dell'Allegato II. L'autorità è inoltre tenuta a prendere in considerazione qualsiasi altra valutazione pertinente, effettuata in merito agli effetti sull'ambiente in conformità ad altre disposizioni europee diverse dalla Direttiva VIA.

2.2 MODIFICHE ALLA DIRETTIVA VIA RELATIVE ALLO SCREENING

Le modifiche del 2014 alla Direttiva VIA hanno introdotto diversi emendamenti (ad esempio all'Allegato III, che stabilisce i criteri per determinare se i Progetti elencati nell'Allegato II debbano essere sottoposti a VIA) ed hanno aggiunto una serie di nuove disposizioni al processo di Screening, tra cui un periodo di tempo entro il quale l'Autorità Competente dello Stato membro deve decidere se è necessaria o meno una VIA.

Queste modifiche sono riassunte nel riquadro seguente.

Box 4: In pratica – emendamenti 2014 al meccanismo di Screening

- Modifica dell'articolo 4, paragrafo 3, per chiarire la possibilità per gli Stati membri di fissare soglie/criteri per determinare quando i Progetti non devono essere sottoposti a Screening o a VIA e/o soglie/criteri per determinare quando i Progetti devono in ogni caso essere sottoposti a VIA
- Nuovo Articolo 4 (4)
 - è introdotto un nuovo Allegato II A che disciplina le informazioni che il Proponente deve fornire ai fini dello Screening dei Progetti dell'Allegato II,
 - è richiesto al Proponente di tenere conto dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti degli effetti sull'ambiente effettuati ai sensi della legislazione dell'Unione europea diversa dalla Direttiva VIA,
 - ed è prevista espressamente la possibilità per il Proponente di fornire una descrizione di qualsiasi caratteristica del Progetto, e/o delle misure previste, per evitare o prevenire quelli che altrimenti avrebbero potuto rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente.
- Introduzione del nuovo Articolo 4, paragrafo 5, che impone all'Autorità Competente di formulare la propria determinazione, sulla base delle informazioni fornite dal Proponente e conformemente ai requisiti dell'Allegato II A, tenendo conto dei risultati delle preliminari verifiche o valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate ai sensi di altre normative dell'Unione.
- Introduzione del nuovo Articolo 4, paragrafo 6, che impone all'Autorità Competente di formulare la propria determinazione entro 90 giorni dalla data in cui il Proponente ha presentato tutte le informazioni richieste nell'Allegato II A
- Modifica dell'Allegato III.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea (di seguito "CGUE") svolge un ruolo importante nell'attuazione e nell'interpretazione della Direttiva VIA. In effetti, alcune delle modifiche apportate dalla Direttiva 2014/52/UE riflettono direttamente i chiarimenti forniti dalla giurisprudenza della CGUE.

Box 5: Interpretazione della CGUE

Qualora gli Stati membri abbiano deciso di ricorrere alla definizione di soglie e/o criteri, essi sono tenuti a prendere in considerazione **tutti i pertinenti criteri di selezione** elencati nell'Allegato III alla Direttiva (si veda ad esempio C-66/06, Commissione contro Irlanda; C-255/08, Commissione contro Paesi Bassi; C-435/09, Commissione contro Belgio).

Di conseguenza, uno Stato membro che ha stabilito soglie e/o criteri che tengono conto solo delle dimensioni dei Progetti, senza prendere in considerazione tutti i criteri elencati nell'Allegato III, supera i limiti della discrezionalità concessa ai sensi della Direttiva VIA (C-66/06, Commissione contro Irlanda, paragrafo 64).

La determinazione con la quale l'Autorità Competente stabilisce che le caratteristiche di un Progetto non richiedano di sottoporlo a VIA, deve contenere o essere accompagnata da **tutte le informazioni che rendano possibile verificare che essa si basi su uno Screening adeguato**, effettuato in conformità con i requisiti della Direttiva VIA (C-87/02, Commissione contro Italia, paragrafo 49). La determinazione deve essere tale da poter consentire alle parti interessate di decidere se presentare ricorso contro la determinazione in questione, tenendo conto di eventuali fattori che potrebbero essere successivamente portati alla loro attenzione (C-75/08, Mellor, paragrafo 64).

2.3 IL CONCETTO DI “PROGETTO” E LE ESENZIONI DALLA DIRETTIVA VIA

La Direttiva VIA si applica alla valutazione degli impatti ambientali di quei Progetti pubblici e privati che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Articolo 1, paragrafo 2 della Direttiva definisce "Progetto" come: "la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti o opere, altri interventi sull'ambiente naturale e sul paesaggio, compresi quelli destinati all'estrazione delle risorse del suolo". La giurisprudenza della CGUE fornisce un'ampia interpretazione del concetto di “Progetto” (si veda causa C-72/95, Kraaijeveld e altri e il riquadro sottostante).

Box 6: Il concetto di Progetto

Ad esempio, la Corte ha ritenuto che il rinnovo di un'autorizzazione esistente (per l'esercizio di un aeroporto) non possa, in assenza di lavori o interventi che comportino modifiche agli aspetti fisici del sito, essere classificato come "Progetto" (causa C-275/09, Bruxelles Hoofdstedelijk Gewest e altri, punto 24; causa C-121/11, Pro-Braine e altri, punto 31).

Il termine "installazione" non è definito nella Direttiva VIA. La Direttiva VIA prevede un ambito di applicazione relativamente ampio: gli impianti mobili - anche se non sono menzionati esplicitamente nella Direttiva - sono da ritenersi inclusi nel suo campo di applicazione, così come gli impianti temporanei. Di conseguenza, quando gli impianti mobili o temporanei hanno le caratteristiche (e i relativi impatti) delle categorie di Progetti, incluse negli Allegati I e II della Direttiva VIA, devono essere sottoposti alle sue disposizioni.

Inoltre, la CGUE ha concluso che "le opere di demolizione rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva 85/337 e, a tale riguardo, possono costituire un "Progetto" ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della stessa" (causa C-50/09, Commissione contro Irlanda, punti 86-107).

Infine, esistono anche tipi di attività che presentano caratteristiche riscontrabili in più di una categoria di Progetti elencati nella Direttiva VIA. Queste attività possono essere viste da diverse angolazioni, a seconda delle loro caratteristiche tecniche, progettuali o di produttive, e possono includere, ad esempio, i Progetti relativi a impianti di biogas o biocombustibili.

Commissione Europea, Interpretazione delle definizioni delle categorie di Progetti degli Allegati I e II alla Direttiva VIA, 2015. (European Commission, Interpretation of definitions of Project categories of annex I and II to the EIA Directive, 2015.)

La Direttiva prevede esenzioni all'articolo 1, paragrafo 3, dei Progetti elencati negli Allegati I e II e, in determinate circostanze, esenzioni da disposizioni specifiche della Direttiva (articolo 2, paragrafi 4 e 5) - si veda il riquadro sottostante.

Box 7: Esenzioni dalla Direttiva VIA

La Direttiva può non essere applicata per i seguenti tipi di Progetti:

Gli Stati membri possono decidere, caso per caso, di non applicare la Direttiva ai Progetti, o a parti di essi, che hanno come unico scopo la difesa o la risposta alle emergenze civili, nel caso in cui l'applicazione della Direttiva abbia un effetto negativo su tali finalità. È una preconditione che l'esenzione sia giustificata dalla legislazione nazionale (articolo 1, paragrafo 3).

I seguenti tipi di Progetti possono essere esentati da una o più disposizioni della Direttiva:

Gli Stati membri possono, in casi eccezionali, esentare un Progetto specifico da una o più disposizioni stabilite dalla Direttiva, qualora l'applicazione di tali disposizioni pregiudichi la finalità del Progetto e purché siano rispettati gli obiettivi della Direttiva (articolo 2, paragrafo 4).

Nei casi in cui un Progetto sia adottato mediante un atto legislativo nazionale specifico, gli Stati membri possono esentare tale Progetto dalle disposizioni relative alla consultazione pubblica previste dalla Direttiva, a condizione che gli obiettivi della Direttiva siano rispettati (articolo 2, paragrafo 5).

3. APPROCCI ALLO SCREENING

Come introdotto in precedenza, la Direttiva VIA definisce un approccio comune allo Screening che deve essere adottato dagli Stati membri. Questo approccio non è stato interessato dalle modifiche della Direttiva del 2014.

Gli Stati membri dispongono di una notevole discrezionalità nel determinare come e per quali motivi un Progetto dell'Allegato II può essere sottoposto a VIA. Di conseguenza, è importante fare riferimento alla normativa degli Stati membri per sapere quali requisiti devono essere soddisfatti. In definitiva, l'approccio allo Screening applicato - che si tratti di un esame caso per caso, di una determinazione attraverso soglie o criteri stabiliti dallo Stato membro o una combinazione dei due approcci - deve garantire che ogni Progetto, che può avere effetti significativi sull'ambiente, debba essere sottoposto a VIA.

3.1 ESAME CASO PER CASO E SOGLIE E/O CRITERI

La determinazione dell'assoggettabilità a VIA di un Progetto deve essere effettuata mediante un esame caso per caso o mediante soglie o criteri stabiliti dallo Stato membro o attraverso una combinazione dei due approcci (si veda articolo 4, paragrafo 2, riportato in un precedente riquadro).

- La necessità di effettuare una VIA si basa su misure e/o limiti specifici, secondo criteri predefiniti, quando si applicano soglie e/o criteri. In altre parole, in base alle caratteristiche del Progetto, alla localizzazione e/o ad alcune altre peculiarità del Progetto, come ad esempio il potenziale impatto del Progetto, i Progetti possono essere rapidamente classificati in base alla necessità di effettuare o meno una VIA.

In questo contesto, la soglia ed i criteri si riferiscono ad un meccanismo attraverso il quale trigger quantitativi o qualitativi sono utilizzati per includere o escludere il Progetto dalle disposizioni relative alla VIA. Nello Screening VIA, le "soglie" sono tipicamente legate alle caratteristiche quantitative del Progetto (ad esempio, lo sviluppo di un'attività che occupa oltre 20.000 m²) mentre i "criteri" spesso si riferiscono alle caratteristiche qualitative del Progetto o ai suoi impatti (ad esempio, un'opera può determinare un impatto visivo significativo sull'ambiente circostante a causa delle sue caratteristiche architettoniche).

- Attraverso un esame caso per caso, la necessità di una VIA viene valutata attraverso una singola procedura per ogni Progetto. Il metodo dell'esame caso per caso è per sua natura discrezionale, rispetto alle soglie e/o ai criteri. Alcuni Stati membri utilizzano l'esame caso per caso per tutti i Progetti dell'Allegato II. In altri Stati membri l'esame caso per caso integra le soglie e/o i criteri.

Di conseguenza, vi sono notevoli differenze tra gli Stati membri dell'UE per quanto riguarda il modo in cui hanno regolato lo Screening dei Progetti dell'Allegato II (si veda il riquadro sottostante).

Box 8: Approcci allo Screening adottati negli Stati membri dell'UE

Negli Stati membri dell'UE sono stati adottati diversi approcci allo Screening:

Gli Stati membri dell'UE-15¹, nella maggior parte dei casi, sono stati in grado di definire soglie ragionevoli di applicazione attraverso una combinazione di diversi approcci. Questi includono l'applicazione di:

- procedure semplificate per Progetti “su piccola scala”. Queste procedure semplificate sono utilizzate prevalentemente per una specifica categoria di Progetti dell'Allegato II che possono avere un numero limitato di impatti ben noti da Progetto a Progetto;
- elaborazione di criteri di Screening mediante l'adozione di soglie che tengano conto delle dimensioni, della natura e dell'ubicazione degli interventi proposti;
- iniziative normative contro la frammentazione dei Progetti in più sotto-Progetti²;
- migliore orientamento sull'applicazione delle procedure di Screening;
- pubblicazione di esempi pratici che spieghino le decisioni prese.

La maggior parte degli Stati membri dell'UE-13³ hanno utilizzato un approccio più semplice ed hanno adottato soglie per lo Screening di specifici Progetti dell'Allegato II. Questi Stati membri applicano soglie o una combinazione di soglie e valutazione caso per caso per determinare se un Progetto debba essere sottoposto a VIA. La combinazione dei due approcci è spesso utilizzata in maniera tale che se i Progetti ricadono al di sotto delle soglie fissate sono soggetti ad una decisione di Screening ad hoc.

Studio della DG ENV sull'applicazione e l'efficacia della Direttiva VIA, Relazione finale, 2009. (DG ENV Study concerning the report on the application and effectiveness of the EIA Directive, Final report, 2009)

Ogni approccio allo Screening ha i suoi vantaggi e svantaggi. Il metodo di Screening basato su soglie e/o criteri è relativamente semplice, ma presenta uno svantaggio evidente: un Progetto che si colloca al di sotto di una soglia o di un criterio di inclusione, e che quindi non è soggetto ad una VIA, può avere comunque effetti significativi sull'ambiente. Ad esempio, tali Progetti possono avere un impatto sulle aree sensibili (ad esempio, le aree identificate come pregiate ed importanti per la conservazione della natura e/o aree di particolare interesse archeologico o geomorfologico) oppure la normativa vigente può non tenere conto dell'effetto cumulativo di un certo numero di Progetti che, considerati nel loro insieme, possono avere effetti ambientali significativi.

Di conseguenza, sebbene agli Stati membri sia concessa una certa discrezionalità nello stabilire i criteri e/o le soglie applicabili, tale discrezionalità ha dei limiti. Tali limiti si trovano nell'obbligo stabilito all'articolo 2, paragrafo 1 della Direttiva VIA, che stabilisce che i Progetti che, in virtù della loro natura, delle loro dimensioni o della loro ubicazione, possono avere un impatto ambientale significativo devono essere sottoposti a valutazione di impatto (C-72/95, Kraaijeveld e altri, punto 50; C-2/07, Abraham e altri, punto 37; C-75/08 Mellor, punto 50; C-427/07, Commissione contro Irlanda, punto 41).

¹ Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito.

² Dal 2009 iniziative simili sono state introdotte anche negli Stati membri che hanno aderito più di recente all'UE.

³ Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia e Slovenia.

Per ulteriori indicazioni in merito alle soglie e ai criteri, si veda la parte B del presente documento (Fase 2).

Al contrario, le valutazioni caso per caso consentono una migliore considerazione delle condizioni ecologiche locali o dei contesti socio-economici rilevanti dal punto di vista ambientale. Tuttavia, si tratta in genere di un metodo di Screening più dispendioso in termini di risorse e di tempo.

3.2 SOGLIE E/O CRITERI

Come illustrato più dettagliatamente nella sezione 3.1, in generale si possono individuare due tipi di soglie e/o criteri (per gli esempi si veda il riquadro sottostante):

- Soglie e/o criteri di esclusione (negativi): individuano i Progetti esentati dalla VIA o dallo Screening.
- Soglie e/o criteri di inclusione (positivi): individuano tipologie di Progetti per i quali sono stabiliti valori soglia oltre i quali il Progetto deve essere sottoposto a VIA o a Screening.

In quanto tali, le soglie e/o i criteri di inclusione ed esclusione, menzionati nell'articolo 4, paragrafo 3 modificato della Direttiva, mirano a semplificare il processo definendo Progetti che sono sempre o non sono mai considerati potenzialmente in grado di avere effetti significativi sull'ambiente. Essi facilitano l'esame delle caratteristiche effettive di un determinato Progetto, al fine di determinare se esso è soggetto all'obbligo di effettuare una VIA.

Inoltre, alcuni Stati membri hanno fissato soglie/criteri indicativi (orientativi) che non stabiliscono un obbligo giuridico, ma che possono essere utilizzati per aiutare a valutare caso per caso se è necessaria o meno una VIA. In altre parole, non si può presumere che i Progetti al di sopra della soglia indicativa debbano sempre essere sottoposti a VIA o che quelli al di sotto di tali soglie non possano mai produrre effetti significativi.

Box 9: Combinazione di soglie - Centrali termoelettriche

Ad esempio, nell'aprile 2011 la normativa olandese sulla VIA (*Dutch EIA act and EIA decree*) è stata modificata per rispecchiare le sentenze della CGUE. La ragione alla base di tali modifiche è stata essenzialmente il fatto che i margini di discrezionalità applicati nello Screening non coprono tutti e tre i criteri principali dell'Allegato III alla Direttiva VIA. Ad esempio, anche se un Progetto non rientra nella soglia e la VIA non è obbligatoria, occorre comunque tenere conto di altri criteri (come l'ubicazione del Progetto) con *[i quali valutare]* possibili impatti ambientali negativi.

Di conseguenza, mentre i Progetti che richiedono una VIA sono spesso elencati (ad esempio, centrali termoelettriche da 300 MW, 500 tonnellate di carbone al giorno e/o 100 tonnellate di rifiuti non pericolosi al giorno), la normativa prevede anche soglie indicative dove è obbligatoria una decisione di Screening (ad esempio, centrali termoelettriche da 20 MW e/o aumento di capacità del 20% o più, 250 tonnellate di carbone al giorno e/o 50 tonnellate di rifiuti non pericolosi al giorno). Infine, vi è anche la possibilità di effettuare una VIA volontaria.

[http://www.eia.nl/en/environmental-assessment/eia-per-country/netherlands+\(the\)](http://www.eia.nl/en/environmental-assessment/eia-per-country/netherlands+(the)) and IMPEL, *The implementation of the Environmental Impact Assessment on the basis of precise examples, Final Report, 2012.*

Il riquadro sottostante fornisce una serie di esempi di soglie di esclusione e di soglie indicative.

Box 10: Esempi di soglie di esclusione e di inclusione (indicative)

Progetto	Soglia di esclusione	Soglia indicativa
Parchi eolici	Meno di 2 turbine, altezza del mozzo inferiore a 75 m	L'impatto visivo e acustico è probabile con 5 o più turbine e potenza superiore a 5 MW
Progetto di un'area industriale	L'area di sviluppo non supera 0,5 ha	Aumento del traffico, del rumore e delle emissioni più probabile con uno sviluppo di oltre 20 ha
Impianto di trattamento delle acque reflue	L'area di progetto non supera i 1.000 m ²	Area del sito di oltre 10 ha, scarichi da oltre 100.000 persone, richiede il rispetto della Direttiva 91/271/CEE riguardante il trattamento delle acque reflue urbane.

Schmidt, M., Glasson, J., Emmelin, L. and Helbron, H., Standards and Thresholds for Impact Assessment, 2008.

3.3 COMBINAZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SOGLIE E/O CRITERI

Gli approcci che combinano diversi tipi di soglie (si veda anche la Fase 1) sono spesso denominati "a semaforo", ovvero è richiesta una VIA per i Progetti al di sopra delle soglie di inclusione (rosso), non è richiesta per i Progetti al di sotto delle soglie di esclusione (verde) e può essere richiesta per i Progetti all'interno di soglie indicative (arancione), come sintetizzato di seguito.

Approccio a semaforo

**Soglie e/o
criteri di
inclusione**

- **E' richiesta una VIA**

**Soglie e/o
criteri
indicativi**

- **Può essere richiesta una VIA**

**Soglie e/o
criteri di
esclusione**

- **La VIA non è richiesta**

Ci sono diverse modalità di utilizzo dell'approccio a semaforo. Ad esempio, dove non sono state definite soglie di esclusione, una VIA deve essere presa in considerazione per tutti i Progetti che rientrano nell'ambito delle soglie e/o dei criteri indicativi (approccio del semaforo modificato). Alcuni Stati membri hanno un modello di semaforo che ha solo un semaforo rosso e uno verde. Per

i "Progetti a semaforo verde", si applica anche un esame caso per caso come integrazione per evitare che qualsiasi Progetto, con effetti potenzialmente significativi sull'ambiente, "scivoli attraverso" la cruna dell'ago.

Ad esempio, nella maggior parte degli Stati membri che in genere non utilizzano l'esame caso per caso, tale esame può essere esteso per includere anche tipi di Progetti che non rientrano nelle tipologie progettuali elencate nell'Allegato II qualora sia probabile che si verifichino effetti significativi sull'ambiente (si veda ad esempio l'esempio fornito nel riquadro sottostante).

Box 11: Combinare le soglie/criteri e l'esame caso per caso


Ad esempio, in Portogallo si applica un sistema "Bianco o nero", con soglie obbligatorie per i Progetti dell'Allegato II, che si suddividono in casi generali e casi speciali. La normativa prevede tuttavia la possibilità di richiedere l'attuazione di una procedura di VIA anche nei casi non contemplati dalle soglie dell'Allegato II, qualora un Progetto possa comunque determinare un impatto significativo sull'ambiente. Ciò si verifica in pratica solo molto raramente.

Barroso, J.M., ' Processes and Practice in Environmental Impact Assessment: A Comparison Between Portugal and the United Kingdom, 2009.

PARTE B – GUIDA PRATICA PER LO SCREENING

INTRODUZIONE: LE FASI DELLO SCREENING

Per decidere se è necessaria una VIA per un Progetto sono necessari diversi passaggi. Questi sono illustrati nella figura seguente. Il processo di Screening procede attraverso queste fasi fino a quando non è stata presa e resa pubblica una decisione di Screening in merito alla necessità o meno di una VIA.



1. FASE 1 - QUANDO È NECESSARIO LO SCREENING?

La Direttiva VIA prevede che i Progetti che possono avere un impatto significativo sull'ambiente in virtù, tra l'altro, della loro natura, delle loro dimensioni o della loro ubicazione siano sottoposti ad una valutazione di impatto ambientale. Tali Progetti sono definiti all'Articolo 4 e sono elencati nell'Allegato I e nell'Allegato II alla Direttiva.

La prima fase dello Screening consiste nel determinare se il Progetto è elencato nell'Allegato II alla Direttiva VIA o in qualsiasi elenco analogo degli Stati membri.

Come introdotto in precedenza, la VIA è sempre richiesta per i Progetti inclusi nell'Allegato I, mentre i Progetti delle categorie elencate nell'Allegato II devono essere sottoposti a valutazione nel caso in cui gli Stati membri stabiliscano che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Come spiegato più avanti, tale valutazione può essere effettuata sia mediante un esame caso per caso, sia fissando soglie o criteri o attraverso una combinazione dei due metodi.

Di norma, se un Progetto non è elencato nell'Allegato I o II o in qualsiasi elenco analogo degli Stati membri, la VIA non è pertinente per il Progetto in questione. Per la definizione di "Progetto" si veda la sezione 2.3 della parte A.

1.1 PROGETTI ELENCATI NELL'ALLEGATO I E NELL'ALLEGATO II

Con pochissime eccezioni, la Direttiva VIA non fornisce in genere definizioni o altre descrizioni delle categorie di Progetti elencate nell'Allegato I e nell'Allegato II alla Direttiva.

Una guida dettagliata sul significato di alcune definizioni di Progetto riportate nella Direttiva è contenuta nel documento di orientamento della Commissione del 2015 sull'interpretazione delle definizioni di alcune categorie progettuali degli Allegati I e II alla Direttiva VIA (si veda l'Allegato al presente documento su altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento).

A questo proposito, va anche evidenziato che:

- Alcuni Stati membri hanno esteso i requisiti per la VIA nella normativa nazionale a tipologie di Progetti che non sono stati inclusi negli elenchi degli Allegati I o II.
- Alcuni Stati membri hanno deciso di trasferire i Progetti dall'Allegato II all'Allegato I nella loro normativa nazionale. Altri hanno deciso di abbassare le soglie per i Progetti dell'Allegato I, spostando di fatto alcune categorie di Progetti dall'Allegato II all'Allegato I.

1.2 FASE 1: IN BREVE

Per determinare se il Progetto proposto debba essere o meno sottoposto a Screening, è necessario fare riferimento alla normativa nazionale applicabile. È necessario verificare, in particolare, se il Progetto è incluso in un elenco nella normativa nazionale che corrisponda all'Allegato II della Direttiva VIA.

2. FASE 2 - SOGLIE E CRITERI

2.1 FISSARE SOGLIE E/O CRITERI

Come illustrato nella sezione della PARTE A sugli approcci allo Screening, per stabilire se è necessaria o meno una VIA per un particolare Progetto si può procedere attraverso un esame caso per caso oppure fissando soglie e/o criteri. Quest'ultimo criterio è affrontato in modo specifico dall'Articolo 4, paragrafo 3 della Direttiva, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE.

Box 12: Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

Articolo 4(3):

[...] Gli Stati membri possono fissare soglie o criteri per determinare quando i Progetti non devono essere sottoposti né alla determinazione di cui ai paragrafi 4 e 5 né alla valutazione dell'impatto ambientale, e/o soglie o criteri per determinare quando i Progetti devono in ogni caso essere sottoposti a una valutazione dell'impatto ambientale senza essere sottoposti alla determinazione di cui ai paragrafi 4 e 5.

Le soglie e/o i criteri stabiliti devono quindi garantire che nessun Progetto che, in virtù, tra l'altro, della natura, delle dimensioni o dell'ubicazione, possa avere effetti significativi sull'ambiente, eluda la valutazione dei suoi effetti sull'ambiente. In altre parole, le soglie e/o i criteri devono essere fissati in modo da garantire che ogni Progetto che può avere effetti significativi sull'ambiente sia sottoposto a VIA e che quelli che non possono avere effetti significativi sull'ambiente non siano sottoposti a VIA. Un modo per evitare che i Progetti che possono avere effetti significativi sull'ambiente "sfuggano" ai criteri/soglie stabiliti consiste nell'introdurre nella normativa una "disposizione generale" che consenta all'Autorità Competente di decidere che per un Progetto dell'Allegato II è necessaria una procedura VIA, indipendentemente dal fatto che i criteri/soglie siano stati soddisfatti o meno.

Nello stabilire le soglie e/o i criteri per i Progetti dell'Allegato II, gli Stati membri hanno l'obbligo di tenere in considerazione i criteri di selezione pertinenti, come stabilito nell'Allegato III della Direttiva, modificata dalla Direttiva 2014/52 (si veda il riquadro seguente).

Box 13: In pratica – emendamenti 2014 all'Allegato III alla Direttiva VIA

È importante notare che i criteri di selezione dell'Allegato III, per determinare se i Progetti elencati nell'Allegato II debbano essere sottoposti a VIA, sono stati emendati in maniera sostanziale nel 2014. In sintesi, i criteri di selezione di cui all'Allegato III continuano a riguardare 1) le caratteristiche dei Progetti, 2) la localizzazione dei Progetti, e 3) il tipo e le caratteristiche del potenziale impatto. Tuttavia,

- l'ambito di applicazione di numerosi sotto-criteri è stato ampliato o sono stati aggiunti altri sotto-criteri (principalmente quelli relativi alle nuove tematiche ambientali); e
- sono state apportate ulteriori modifiche per chiarire i criteri esistenti (ad es. impatti cumulativi o collegamenti con altre normative UE).

Conseguentemente, gli attuali criteri dell'Allegato III includono (le principali modifiche sono evidenziate in grassetto):

- le caratteristiche dei Progetti, che devono essere considerate tenendo conto, in particolare, delle dimensioni e delle caratteristiche dell'intero Progetto, del **cumulo** con altri Progetti esistenti e/o

approvati, dell'utilizzo delle risorse naturali, della produzione di rifiuti, dell'inquinamento e dei rumori, del rischio di incidenti e/o disastri gravi e dei rischi per la salute umana.

- l'ubicazione dei Progetti, in modo che sia tenuta in conto la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono essere interessate dai Progetti, considerando l'uso del suolo esistente e approvato, della relativa abbondanza, disponibilità, qualità e capacità rigenerativa delle risorse naturali e in particolare della capacità di assorbimento dell'ambiente naturale.
- tipo e caratteristiche dell'impatto potenziale per quanto riguarda l'impatto del Progetto sui fattori ambientali specificati all'articolo 3, paragrafo 1.

Le caratteristiche di un Progetto devono essere valutate, tra l'altro, in relazione ai suoi effetti cumulativi con i Progetti esistenti e/o approvati. La mancata considerazione degli effetti cumulativi di un Progetto con altri Progetti potrebbe significare, in pratica, che esso sfugga all'obbligo di valutazione quando, considerato insieme agli altri Progetti, potrebbe avere effetti significativi sull'ambiente (si veda ad esempio, causa C-531/13, *Marktgemeinde Straßwalchen* e altri; causa C-141-14, Commissione europea contro Repubblica di Germania; causa C-141-14, Commissione europea contro Bulgaria e il box sottostante).

Box 14: Effetti cumulativi

Ad esempio, nella causa Salzburger Flughafen GmbH contro Umweltsenat (Causa C-244/12, paragrafi 36-37) la CGUE ha ritenuto che, al fine di decidere se una VIA debba essere effettuata o meno, è necessario tenere conto degli impatti sull'ambiente sia del Progetto precedente, riguardante la costruzione del terminal aggiuntivo, sia il Progetto successivo, relativo all'ampliamento dell'area aeroportuale. Di conseguenza, la CGUE ha confermato che "può essere necessario tenere conto dell'effetto cumulativo dei Progetti al fine di evitare di eludere l'obiettivo della legislazione dell'Unione Europea attraverso la scissione dei Progetti che, considerati nel loro insieme, possono avere effetti significativi sull'ambiente".

Ne consegue che un'autorità nazionale, nell'accertare se un Progetto debba o meno essere assoggettato ad una valutazione dell'impatto ambientale, deve esaminare il suo potenziale impatto insieme ad altri Progetti. Inoltre, laddove nulla viene specificato, tale obbligo non è limitato ai soli Progetti dello stesso tipo (Causa C-531/13, *Marktgemeinde Straßwalchen* e altri contro Bundesminister für Wirtschaft, Familie und Jugend, paragrafo 45).

La CGUE ha più volte interpretato i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della Direttiva VIA in relazione alla definizione di soglie/criteri nazionali pertinenti. Le conclusioni della Corte sono riassunte nel riquadro sottostante.

Box 15: Giurisprudenza della CGUE sull'Articolo 4, paragrafi 2 e 3

In diverse occasioni, la CGUE ha ribadito che:

- uno Stato membro che ha stabilito soglie e/o criteri che tengono conto solo delle dimensioni dei Progetti, senza prendere in considerazione tutti i criteri di selezione pertinenti elencati nell'Allegato III, supera i limiti del potere discrezionale di cui all'Articolo 2, paragrafo 1, e all'Articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva VIA (ad esempio, causa C-66/06, Commissione contro Irlanda);
- uno Stato membro che abbia stabilito soglie e/o criteri ad un livello tale che, in pratica, tutti i Progetti di un certo tipo sono esentati dall'obbligo di valutazione d'impatto, supera anch'esso i limiti di tale discrezionalità, a meno che tutti i Progetti esclusi, considerati nel loro insieme, possano essere considerati come non suscettibili di avere effetti significativi sull'ambiente (ad esempio, causa C-392/96, Commissione contro Irlanda).

Le autorità nazionali devono garantire che le soglie e/o i criteri adottati per i Progetti dell'Allegato II tengano conto dell'obbligo generale di cui all'Articolo 2, paragrafo 1 della Direttiva. La Corte di giustizia (CGUE) ha più volte affermato che ciò implica che uno Stato membro accerti che qualsiasi Progetto dell'Allegato II che rientri nelle soglie e/o nei criteri nazionali adottati, difficilmente avrà effetti significativi sull'ambiente. A tale riguardo, l'obbligo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, può essere caratterizzato come un obbligo di esecuzione di fatto imposto agli Stati membri (Causa C-244/12), Salzburger Flughafen).

Attualmente, un gran numero di Stati membri utilizza l'approccio basato su soglie/criteri per lo Screening ed ha previsto l'inclusione (cioè la VIA è sempre richiesta), l'esclusione (cioè la VIA non è mai richiesta) e, in alcuni casi, soglie indicative o orientative (cioè può essere richiesta la VIA). Anche se molti Stati membri hanno fissato soglie/criteri per gli stessi tipi di Progetto, esistono differenze sostanziali nei livelli a cui sono state fissate tali soglie.

In generale, si possono identificare tre tipi di soglie, basate su:

- Caratteristiche del Progetto (ad es. dimensioni - 20 ha e oltre);
- Capacità del Progetto (ad es. 50.000 tonnellate di rifiuti prodotti all'anno); e
- Ubicazione del Progetto (ad es. zona di pianificazione designata).

I valori soglia adottati negli Stati membri sono per lo più tecnici e si basano su attributi di lunghezza (metri, chilometri), peso (tonnellate), metri quadrati e capacità di produzione (kilowatt), ma esistono anche soglie monetarie (basate ad esempio sulle dimensioni dell'investimento). Nel complesso, come sottolineato in precedenza, le soglie nazionali devono tenere conto di *tutti i criteri di selezione pertinenti* elencati nell'Allegato III.

In alcuni Stati membri, i criteri comprendono anche l'ubicazione del Progetto in una zona ecologicamente sensibile (vedere il riquadro sottostante).

Box 16: Applicazione di soglie e/o criteri

Nel recepimento dell'elenco dei Progetti che possono essere sottoposti a VIA, il Regno Unito ha scelto di applicare una serie di soglie minime al di sopra delle quali è necessario un esame caso per caso per determinare se è necessaria una VIA.

Le soglie minime di Screening del Regno Unito indicano in genere che una proposta progettuale al di sotto di tale soglia non può essere sottoposta a VIA. Tuttavia, ci sono una serie di eccezioni a questa regola: è il caso, ad esempio, di alcune aree (quali le aree ecologicamente sensibili) che richiedono che qualsiasi Progetto, indipendentemente dalle sue dimensioni, il cui perimetro proposto ricada all'interno dell'area sensibile o che occupi l'area sensibile, sia sottoposto ad una Decisioni di Screening caso per caso.

Special Report- The State of Environmental Impact Assessment Practice in the UK, IEMA, 2011.

In Austria, i valori soglia per i Progetti situati in aree protette (ad es. aree di protezione speciale, zone alpine, aree di protezione e conservazione delle acque, aree soggette a inquinamento atmosferico, ecc.) sono fissati ad un livello inferiore (per lo più la metà) per alcuni tipi di Progetto, rispetto alle soglie stabilite per la VIA obbligatoria.

Ad esempio, mentre gli impianti per lo sfruttamento dell'energia eolica con una produzione totale di energia elettrica di almeno 20 MW, o con almeno 20 trasformatori con una capacità nominale di almeno 0,5 MW ciascuno, dovrebbero essere soggetti ad una VIA obbligatoria, i Progetti con 10 MW, o con almeno 10 trasformatori situati in una zona di protezione speciale dovrebbero sempre essere valutati

caso per caso. Inoltre, una specifica clausola di cumulo prevede lo Screening per i parchi eolici con una produzione totale di energia elettrica di almeno 5 MW, o con almeno 5 turbine (almeno 0,5 MW ciascuna), in prossimità di altri parchi eolici e che raggiungono, insieme ad essi, 20 MW o 20 turbine (o la metà di queste soglie in aree di protezione speciale).

IMPEL, The implementation of the Environmental Impact Assessment on the basis of precise examples, Final Report, 2012 and Presentation of the Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management in Austria, EIA in Austria, Screening procedures, available at

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/cpvo/izobrazevanje/eia_Screening_austria_5jun15.pdf

L'elaborazione di soglie nella legislazione nazionale deve tenere conto di una serie di considerazioni e requisiti fondamentali. Le considerazioni possono riguardare:

- se le soglie da adottare sono l'inclusione (è richiesta la VIA) o l'esclusione (non è richiesta la VIA) e, conseguentemente
- come affrontare Progetti che comportano incertezze sulla significatività dei potenziali impatti ambientali, in particolare se ciò debba essere considerato attraverso:
 - una clausola onnicomprensiva o
 - l'obbligo di effettuare un esame caso per caso.

È stato sottolineato che tutti i criteri di selezione pertinenti elencati nell'Allegato III devono essere presi in considerazione nella definizione delle soglie e dei criteri nazionali. Nei casi in cui soglie/criteri sono fissati tenendo conto solo di alcuni dei criteri di selezione pertinenti (ad esempio, soglie basate sulle dimensioni), la legislazione nazionale dovrebbe prevedere un esame caso per caso di quei criteri di selezione che risultano pertinenti per una categoria di Progetti ma che non sono stati presi in considerazione.

Alcuni Stati membri hanno adattato i loro approcci su soglie/criteri determinando criteri nazionali di Screening (si veda il riquadro seguente) al fine di allineare la normativa alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (vedi riquadro sottostante).

Box 17: Adattamento delle soglie

Inizialmente, la legge ceca sulla VIA (legge n. 244/1992 sulla valutazione dell'impatto ambientale) conteneva una serie di soglie per i Progetti dell'Allegato II. Tali soglie si basavano esclusivamente sulle dimensioni del Progetto. La modifica della legge VIA del 2002 ha mantenuto le soglie, ma queste soglie non hanno più il carattere di soglie di inclusione. Per i Progetti sia al di sotto che al di sopra delle soglie è necessario presentare un'istanza di Screening. La differenza principale tra i Progetti al di sotto e quelli al di sopra delle soglie è il livello delle informazioni che il Proponente deve presentare.

§6(3) of the Act No. 100/2001 Coll.

Mentre la maggior parte degli Stati membri opera con soglie per i Progetti dell'Allegato II, altri Stati membri utilizzano approcci alternativi alle soglie, ad esempio mediante esami differenziati caso per caso (per un esempio, si veda il riquadro sottostante).

Box 18: Alternative alle soglie

Il principio della significatività è il principio guida in Germania; non ci sono soglie predefinite. Al contrario, i Progetti sono classificati in base alla grandezza o alla capacità e si applicano diversi tipi di Screening, a seconda del grado. Ad esempio, i Progetti che riguardano le centrali elettriche sono - a seconda della capacità in MW della centrale - soggetti ad una VIA obbligatoria, ad un esame generale caso per caso o ad un esame specifico caso per caso. L'esame specifico caso per caso è limitato alle indagini sui Progetti che si prevede di realizzare in aree sensibili dal punto di vista ambientale o in prossimità di esse.

2.1.1. Fase 2a - Il Progetto è in una lista di inclusione (POSITIVA) che richiede la VIA?

Conseguentemente, il secondo compito è quello di accertare se la normativa dello Stato membro prevede l'obbligo di effettuare una VIA per il Progetto. La VIA sarà richiesta se il Progetto proposto soddisfa o supera le soglie o i criteri previsti dalla legislazione dello Stato membro. Questi saranno indicati in elenchi inclusivi (positivi) dei tipi di Progetto e potrebbero riguardare, ad esempio, le dimensioni, il tipo o l'ubicazione del Progetto.

Box 19: Esempio di soglie di inclusione

Soglia inclusiva: Infrastruttura lineare al di sopra di una soglia minima (ad es. 5 km).

Come già detto, alcuni Stati membri hanno incluso alcuni Progetti dell'Allegato II nelle loro liste di inclusione, fissando soglie o criteri per tali Progetti dell'Allegato II al di sopra dei quali è sempre necessaria una VIA.

2.1.2 Fase 2a - Il Progetto è in una lista di esclusione (NEGATIVA) che lo esenta dalla VIA?

Come già detto, alcuni Stati membri hanno introdotto soglie o criteri esclusivi al di sotto dei quali non è richiesta la VIA. Di conseguenza, il passaggio successivo sarà quello di verificare se il progetto proposto rientra in tali soglie o criteri. In tal caso, non sarà richiesta la VIA.

Box 20: Esempio di soglie di esclusione

Soglia esclusiva: Infrastruttura lineare al di sotto della soglia (ad es. 5 km).

La normativa degli Stati membri può prevedere eccezioni alle liste di esclusione se il Progetto è localizzato in una determinata area sensibile dal punto di vista ambientale (si veda anche il riquadro sull'applicazione di soglie e/o criteri). Tale eccezione si applica se è probabile che il Progetto abbia un impatto significativo su un sito Natura 2000. La normativa degli Stati membri deve essere esaminata anche per individuare eventuali altri siti definiti sensibili e per i quali non sarebbe applicabile una lista di esclusione.

2.2. FASE 2: IN BREVE

I requisiti di base che devono essere tenuti in considerazione nella definizione delle soglie sono i seguenti:

- indipendentemente dall'approccio adottato, la normativa nazionale deve garantire che i Progetti che possono avere impatti ambientali significativi siano sottoposti a una valutazione di tali impatti prima di adottare una decisione;
- le soglie devono tenere conto del tipo di Progetto, dell'ubicazione del Progetto e del tipo/caratteristiche del potenziale impatto del Progetto (le principali categorie di criteri di selezione elencate nell'Allegato III della Direttiva).

3. FASE 3 - ESAME CASO PER CASO

In linea di principio, si procederà ad un esame caso per caso per determinare se un Progetto debba essere sottoposto a VIA se non è incluso in una lista di inclusione o di esclusione [o se un Progetto è al di sopra di una soglia di Screening] o se tali soglie e/o criteri non sono ancora stati fissati.

Qualora l'Autorità Competente decida di richiedere una determinazione per i Progetti elencati nell'Allegato II, il Proponente è tenuto a fornire informazioni sul Progetto proposto, sulla base dei requisiti dettagliati dell'Allegato II A. L'Autorità Competente è quindi tenuta ad effettuare la propria determinazione in merito alla necessità o meno di una VIA sulla base delle informazioni fornite dal Proponente. Quando il Proponente ha fornito le informazioni dettagliate di cui all'Allegato II A, l'Autorità Competente deve, di norma, arrivare a una Determinazione entro 90 giorni (si veda articolo 4, paragrafo 6 e Fase 4).

3.1. FASE 3A - INFORMAZIONI SUL PROGETTO NECESSARIE PER L'ESAME CASO PER CASO

Le autorità nazionali responsabili dello Screening utilizzano le informazioni sul Progetto in questione per elaborare il proprio parere sullo Screening, cioè per giungere ad una conclusione sull'opportunità di sottoporre il Progetto a VIA.

L'articolo 4, paragrafo 4, stabilisce che, qualora gli Stati membri decidano di richiedere una determinazione per i Progetti elencati nell'Allegato II, il Proponente deve fornire informazioni sulle caratteristiche del Progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente. Le informazioni che il Proponente deve fornire sono specificate nell'Allegato II A, che rappresenta una novità della Direttiva a partire dal 2014.

Box 21: Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

L'Allegato II A è stato introdotto come parte delle modifiche 2014 alla Direttiva VIA. L'Allegato II A specifica le informazioni che il Proponente deve fornire per consentire all'Autorità Competente di adottare una determinazione motivata di Screening in merito alla necessità di una VIA.

Le informazioni da fornire includono:

- una descrizione del Progetto, comprese in particolare:
 - la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del Progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;
 - la descrizione della localizzazione del Progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate;
- una descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il Progetto potrebbe avere un impatto rilevante;
- una descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del Progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:
 - le emissioni e i residui previsti e la produzione di rifiuti, ove pertinenti;
 - l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.

È importante evidenziare che le informazioni che il Proponente deve presentare contengono dati sul Progetto proposto, sulla ubicazione proposta e un resoconto dei potenziali effetti sull'ambiente, se disponibili. È inoltre importante sottolineare che le informazioni possono, in molti casi, essere solo di natura preliminare e/o molto approssimativa e non costituiscono in alcun modo un resoconto completo dei potenziali impatti significativi. In alcuni casi, l'Autorità Competente potrebbe dover richiedere ulteriori dati/informazioni al Proponente al fine di ottenere soddisfacenti informazioni riguardo ai potenziali effetti del Progetto sull'ambiente.

Il riquadro sottostante fornisce un esempio di informazioni che possono essere richieste al Proponente in fase di Screening.

Box 22: Esempio di informazioni che devono essere fornite dal Proponente (sviluppo industriale)

Il Proponente è tenuto a fornire informazioni di base sul Progetto proposto, quali la natura del Progetto e le opere di costruzione previste.

- Natura e funzione del Progetto proposto:
 - descrizione della finalità, della natura e della funzione del Progetto, tra cui: caratteristiche operative del Progetto (ad esempio il Progetto prevede la produzione di cemento sulla base della materia prima calcarea, che viene lavorata ad alta temperatura in un forno aggiungendo acidi al processo di combustione);
 - risorse coinvolte nel funzionamento del Progetto (cioè, la materia prima principale è il calcare);
 - logistica operativa del Progetto (il calcare arriva in polvere in autocarri e viene scaricato in silos da dove viene trasportato al forno tramite nastri. Il prodotto cementizio viene insaccato e trasportato dall'impianto tramite autocarri);
 - i rifiuti generati durante il funzionamento e la prevista gestione di tali rifiuti;
 - ecc.
- Lavori di costruzione previsti:
 - importo ed entità dei lavori di costruzione effettuati per realizzare il Progetto proposto;
 - schemi e posizionamento degli edifici all'interno del luogo prescelto;
 - risorse impiegate per realizzare i lavori di costruzione e lo smaltimento degli eventuali rifiuti in fase di costruzione;
 - durata dei lavori di costruzione, comprese le informazioni sul rumore, la polvere, gli odori e/o le emissioni di luce previste durante la fase di costruzione;
 - ecc.

Alcuni Stati membri hanno introdotto requisiti normativi più dettagliati rispetto all'Allegato II A (si veda il riquadro sottostante).

Box 23: Esempio di normativa nazionale esistente che disciplina le informazioni che devono essere fornite dal Proponente

Ad esempio, l'Appendice 2 della legge tedesca sulla valutazione ambientale (UVPG) disciplina le informazioni che devono essere fornite dal Proponente e si applica nei casi in cui i requisiti della documentazione non sono stati definiti in dettaglio dalle disposizioni di legge.

Ai sensi dell'Appendice 2 le informazioni che il Proponente deve fornire devono contenere almeno i seguenti elementi:

1. Una descrizione del Progetto, in particolare:
 - a) le caratteristiche fisiche dell'intero Progetto e, se del caso, i lavori di demolizione,
 - b) l'ubicazione del Progetto e la sensibilità ecologica delle aree che possono essere interessate dal

Progetto.

Una descrizione delle sostanze che possono essere significativamente influenzate dal Progetto.

Una descrizione del possibile impatto significativo del Progetto sui prodotti di protezione interessati:

- a) le emissioni e i residui previsti e, se del caso, la produzione di rifiuti,
- b) l'uso delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, dell'acqua, degli animali, delle piante e della biodiversità.

2. Nel compilare i dati per il test di Screening si tiene conto dei criteri di cui all'Allegato 3 pertinenti per il Progetto. Qualora il Proponente disponga dei risultati di precedenti valutazioni ambientali o di altre indagini previste dalla legge sull'impatto ambientale del Progetto, essi devono altresì essere inclusi.
3. Oltre alle informazioni di cui al primo comma, lettera a), il Proponente può anche fornire una descrizione di tutte le caratteristiche del Progetto e del sito e di eventuali disposizioni per escludere impatti ambientali negativi significativi.
4. Se viene effettuato un esame preliminare specifico del sito, i dati nella prima fase possono essere limitati a quelli relativi alla presenza di condizioni locali specifiche, conformemente ai criteri di protezione elencati nell'Allegato 3, punto 2.3.

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, appendice 2.

Inoltre, in alcuni Stati membri si applica un approccio differenziato a seconda del tipo di Progetto in questione (ad esempio, per i Progetti su piccola scala sono necessarie meno informazioni).

In definitiva, le informazioni presentate dal Proponente dovrebbero consentire all'Autorità Competente di valutare il Progetto alla luce dei criteri di selezione stabiliti nell'Allegato III della Direttiva. A tal fine, l'Allegato II A specifica che i criteri dell'Allegato III devono essere presi in considerazione, se del caso, nella compilazione di tali informazioni.

Nel fornire informazioni sulle caratteristiche e sui probabili effetti significativi del Progetto sull'ambiente, il Proponente tiene conto, se pertinente, dei risultati di altre pertinenti valutazioni disponibili degli effetti sull'ambiente effettuate ai sensi di normativa europea diversa dalla presente Direttiva (si veda l'Allegato al presente documento su altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento).

Box 24: Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

Qualora gli Stati membri decidano di richiedere una determinazione per i Progetti di cui all'Allegato II, il Proponente fornisce informazioni sulle caratteristiche del Progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente. L'elenco dettagliato delle informazioni da fornire è precisato nell'Allegato II A. Il Proponente tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti degli effetti sull'ambiente effettuate in base a normative dell'Unione diverse dalla presente Direttiva. Il Proponente può anche fornire una descrizione delle caratteristiche del Progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente.

Questa disposizione mira ad affrontare le sovrapposizioni esistenti tra le valutazioni ambientali risultanti da altre normative dell'UE e che portano ad una duplicazione degli sforzi e dei costi per i Proponenti e le autorità pubbliche (si veda *Commission Staff Working Paper SWD/2012/0355 final* – Documento di lavoro della Commissione SWD/2012/0355 definitivo). Tali valutazioni potrebbero essere la valutazione di un piano di utilizzo del territorio per l'area in cui il Proponente intende localizzare il Progetto proposto (si veda il riquadro sottostante).

Box 25: Valutazioni ai sensi di altre normative UE

Tener conto dei risultati disponibili di altre valutazioni pertinenti degli effetti sull'ambiente generalmente comporta l'esame delle valutazioni effettuate ai sensi di:

- a) Direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE): per verificare l'esistenza di eventuali limitazioni allo scarico delle acque reflue nel corpo idrico in questione;
- b) Direttiva Habitat (92/43/CEE): per verificare se ci sono peculiarità specifiche di un sito Natura 2000 che possono essere influenzate dal Progetto proposto;
- c) la Direttiva VAS (2001/42/CE): per verificare se la valutazione, ad esempio, di un piano urbanistico contiene specifiche restrizioni nei confronti del Progetto proposto.

Ai sensi dell'ultima frase dell'articolo 4, paragrafo 4, il Proponente può anche fornire una descrizione delle caratteristiche del Progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente. Va sottolineato che questa disposizione si riferisce a caratteristiche e/o misure per "evitare o prevenire" effetti negativi significativi e non include i verbi "bilanciare"/"compensare", che sono collegati a misure di compensazione. Ci si deve aspettare che, aggiungendo la possibilità che il Proponente fornisca informazioni su come il Progetto possa essere realizzato in un determinato modo al fine di evitare o prevenire impatti significativi, questo possa influenzare l'esito dello Screening. Quando il Proponente segue un percorso specifico nella realizzazione del Progetto, che ha lo scopo di evitare determinati impatti, ciò può portare ad una maggiore certezza di ciò che altrimenti avrebbe potuto rappresentare un'incertezza - influenzando così la Decisione di Screening.

In alcuni Stati membri questa pratica è definita come un approccio "su misura" per i Progetti dell'Allegato II. L'obiettivo di questi approcci "su misura" è di evitare inutili procedure di VIA per Progetti che non hanno un impatto ambientale significativo. In sostanza, gli approcci "su misura" implicano una modifica del Progetto, prima o durante il processo di Screening, in modo da ridurre qualsiasi effetto significativo sull'ambiente. Le modifiche apportate e/o le soluzioni ricercate per evitare o mitigare gli impatti ambientali significativi possono portare successivamente alla conclusione che la VIA non è necessaria. Un esempio di questo approccio "su misura" è fornito nel riquadro sottostante.

Box 26: Approccio su misura

Ad esempio, in Danimarca è stato sviluppato un modello elettronico per i Progetti di allevamento intensivo di animali. Il Proponente inserisce i dati in un foglio di calcolo al fine di ottenere una chiara indicazione della necessità o meno di una VIA per il Progetto proposto. Il modello incoraggia i Proponenti a modificare i dati in ingresso per verificare se particolari elementi dei loro Progetti possono influire in modo tale che non sia più necessaria una procedura di VIA.

Un altro esempio di approccio "su misura" al Progetto è rappresentato dal confronto tra il Proponente e l'Autorità Competente, applicato nella Regione fiamminga del Belgio. Nella Regione fiamminga esiste un elenco di Progetti con soglie e criteri che, in linea di principio, sono soggetti a VIA, tranne quando il Proponente può dimostrare, con il consenso del servizio VIA, che in un determinato caso non si verificheranno effetti ambientali significativi.

3.2. FASE 3B - CONSULTAZIONI DURANTE L'ESAME CASO PER CASO

Il confronto tra il Proponente e l'Autorità Competente è sempre utile anche per l'Autorità Competente quando quest'ultima adotta una decisione di Screening. Le autorità competenti possono anche trovare utile consultare e ricevere opinioni da una serie di altre organizzazioni che includono:

- autorità con una responsabilità giuridica in materia ambientale (ad es. controllo dell'inquinamento, protezione della natura, patrimonio culturale, acqua, rifiuti, ecc.);
- altre parti interessate, compreso il pubblico, per aiutare ad identificare eventuali problematiche locali in merito al Progetto;
- esperti, come i professionisti della VIA, o i membri di Istituti accademici o di ricerca;
- altre autorità competenti che hanno già preso decisioni su Progetti simili nello Stato membro.

Va tenuto presente che l'Autorità Competente deve, di norma, adottare la Determinazione entro 90 giorni dalla data in cui il Proponente ha presentato tutte le informazioni pertinenti, conformemente all'elenco dettagliato di cui all'Allegato II A.

3.3. FASE 3C - È PROBABILE CHE IL PROGETTO ABBA UN IMPATTO SIGNIFICATIVO SULL'AMBIENTE?

La decisione che deve essere presa per lo Screening è essenzialmente basata sulla possibilità che il Progetto proposto possa o meno determinare effetti significativi sull'ambiente. Questi effetti ambientali possono, in linea di principio, essere positivi o negativi.

Quando viene effettuato un esame caso per caso, le autorità competenti sono tenute a prendere in considerazione i criteri pertinenti dell'Allegato III (si veda la sezione sul quadro giuridico nella precedente PARTE A). In quanto tale, l'Allegato III della Direttiva contiene informazioni relative alle questioni da prendere in considerazione per determinare se un Progetto possa avere effetti ambientali significativi (si veda anche la causa C-87/02, Commissione contro Italia). Alcuni di questi requisiti derivano dalle modifiche apportate nel 2014 alla Direttiva VIA (si veda il riquadro nella Fase 2).

Gli Stati membri possono fornire ulteriori orientamenti sulle modalità di esecuzione degli esami caso per caso. Come già detto, queste linee guida possono fare riferimento a soglie e criteri indicativi che individuano i Progetti per i quali deve essere presa in considerazione una VIA.

In linea di principio, l'approccio adottato per la valutazione caso per caso dovrebbe essere sufficientemente solido da originare decisioni caso per caso sulla necessità di una VIA di elevata qualità. Ad esempio, il semplice uso, come unico metodo di Screening, di parametri di riferimento indicativi per individuare i Progetti per i quali è più probabile che sia necessaria una VIA è improbabile che soddisfi tale requisito. Tali approcci generici possono comportare la mancata applicazione della VIA per Progetti che hanno effetti significativi sull'ambiente.

A questo proposito, va anche notato che alcuni approcci di valutazione caso per caso possono richiedere notevoli quantità di informazioni sull'ambiente (ad esempio per valutare la sostenibilità ambientale del Progetto). È improbabile che queste informazioni siano prontamente disponibili in una fase relativamente precoce dello sviluppo del Progetto. Per maggiori dettagli sulle informazioni che il Proponente deve presentare, si veda il punto 3a.

Per facilitare l'applicazione dei criteri dell'Allegato III alle valutazioni caso per caso, alcuni strumenti utili sono presentati nella Parte C del presente documento. Tali strumenti sono concepiti per essere d'aiuto nei casi in cui non esista una guida dello Stato membro o in cui la necessità di una VIA non è ancora chiara. Sono stati predisposti per contribuire a rispondere alla domanda: *"È probabile che questo Progetto abbia un impatto significativo sull'ambiente?"*

È importante sottolineare che l'utilizzo di questi strumenti non è finalizzato a richiedere specifici studi. Gli strumenti sono destinati ad essere utilizzati rapidamente da persone con le qualifiche e l'esperienza tipiche delle autorità competenti ed attraverso l'utilizzo delle informazioni sul Progetto e sull'ambiente che sono prontamente disponibili.

3.4. FASE 3: IN BREVE

Quando si applica la fase 3, è importante:

- garantire che i requisiti di informazioni stabiliti nell'Allegato II A siano stati soddisfatti dal Proponente;
- garantire che siano state prese in considerazione tutte le altre valutazioni pertinenti ai sensi della legislazione UE;
- sia il Proponente che l'Autorità Competente, entro i limiti normativi relativi al diritto amministrativo che disciplina le attività dell'Autorità Competente, prendano in considerazione come adeguare il Progetto (cioè considerare ogni caratteristica del Progetto e/o le misure previste per evitare o prevenire quelli che altrimenti avrebbero potuto rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente);
- garantire che sia rispettato il limite di tempo per la decisione di Screening (si veda in seguito, alla Fase 4).

4. FASE 4 - LA DECISIONE DI SCREENING E LA SUA MOTIVAZIONE

Nel caso in cui un'Autorità Competente abbia adottato una decisione formale di Screening, tale determinazione deve indicare i motivi che giustificano la richiesta o meno di una VIA e deve essere resa accessibile al pubblico.

L'articolo 4, paragrafo 5 descrive i principi per determinare la necessità o meno di una VIA.

Box 27: Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

Articolo 4, paragrafo 5:

L'Autorità Competente adotta una determinazione sulla base delle informazioni fornite dal Proponente in conformità del paragrafo 4 e tenendo conto, se del caso, dei risultati di verifiche preliminari o di valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base a normative dell'Unione diverse dalla presente Direttiva.

Si evidenzia che lo Screening viene effettuato in una fase molto precoce dello sviluppo del Progetto e che, in questa fase, le verifiche e le valutazioni preliminari ai sensi di altre normative potrebbero non essere disponibili. Nel caso in cui tali valutazioni esistano al momento della presentazione delle informazioni, il Proponente deve includere i risultati di tali valutazioni, se rilevanti per il Progetto proposto. Di conseguenza, il Proponente ed anche, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, l'Autorità Competente dovranno valutare se le valutazioni esistenti contengono o meno informazioni rilevanti per il Progetto proposto. Inoltre, l'Autorità Competente dovrà tener conto, se disponibili, dei risultati delle verifiche preliminari (ad esempio, analisi o studi effettuati pertinenti per il Progetto).

La trasparenza nel processo decisionale è importante per garantire una VIA efficace. La trasparenza è essenziale non solo per quanto riguarda il modo in cui le decisioni vengono prese, ma anche per le modalità di comunicazione al pubblico.

Le modifiche apportate nel 2014 alla Direttiva VIA hanno introdotto l'obbligo di fornire una motivazione sia per le decisioni di Screening positive (cioè, è richiesta la VIA) che per quelle negative (cioè, non è richiesta la VIA). In altre parole, la motivazione deve indicare le principali ragioni per richiedere o meno una VIA e basarsi sui criteri di selezione di cui all'Allegato III (si veda il riquadro nella Fase 2).

Box 28: Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE

Articolo 4, paragrafo 5:

[...] La determinazione è resa pubblica e:

- a) qualora si stabilisca che è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale, specifica i motivi principali alla base della richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'Allegato III; ovvero
- b) qualora si stabilisca che non è necessaria una valutazione dell'impatto ambientale, specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'Allegato III, e, ove proposto dal Proponente, specifica le eventuali caratteristiche del Progetto e/o le misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare effetti negativi significativi sull'ambiente.

L'obbligo di fornire una giustificazione per le decisioni (negative) di Screening nella decisione stessa rappresenta una novità nella Direttiva. In precedenza, la CGUE ha ritenuto che l'articolo 4 della precedente Direttiva VIA⁴ dovesse essere interpretato in modo tale da non richiedere che una decisione di Screening negativa contenesse le motivazioni della decisione dell'Autorità Competente; tuttavia, se una parte interessata lo richiedesse, l'autorità amministrativa competente sarebbe tenuta a comunicargli le motivazioni della decisione o le informazioni e i documenti pertinenti in risposta alla richiesta presentata (causa C-75/08, Mellor).

Ciò dovrebbe, da un lato, consentire a terzi, nonché alle autorità amministrative interessate, di essere soddisfatti che l'Autorità Competente abbia effettivamente determinato, conformemente alle norme stabilite dalla legislazione nazionale, che una VIA sia o meno necessaria e, d'altro canto, consentire alle parti interessate, nonché alle altre autorità nazionali interessate, di garantire (se necessario mediante azioni legali) il rispetto dell'obbligo di Screening da parte dell'Autorità Competente.

Due principi stabiliti dalla CGUE continuano tuttavia a fornire orientamenti a seguito delle modifiche apportate nel 2014 alla Direttiva VIA, che hanno introdotto l'obbligo per l'Autorità Competente di fornire le principali motivazioni per richiedere/non richiedere una VIA. Le informazioni contenute nella decisione devono:

- consentire di verificare che la decisione sia basata su uno Screening adeguato, effettuato in conformità con i requisiti della Direttiva VIA (si veda causa C-87/02, Commissione contro Italia);
- consentire alle parti interessate di decidere se presentare ricorso contro la decisione in questione, tenendo conto di eventuali fattori che potrebbero essere successivamente portati alla loro attenzione (si veda causa C-75/08, Mellor).

A questo proposito, va evidenziato che prima delle modifiche del 2014 alla Direttiva VIA, alcuni Stati membri hanno introdotto nella loro legislazione nazionale l'obbligo di motivare le decisioni di Screening negative. Di conseguenza, possono esistere a livello nazionale ulteriori orientamenti su come motivare le decisioni di Screening (si veda il riquadro sottostante per un esempio).

Box 29: Motivazioni delle decisioni di Screening

Ad esempio, la Sezione 4(7) della Pianificazione Urbana e Provinciale inglese (Valutazione di Impatto Ambientale) prevede che le decisioni di Screening (sia positive che negative) devono essere "accompagnate da una dichiarazione scritta che fornisca in modo chiaro e preciso le ragioni complete di tale decisione". La disposizione è stata introdotta al fine di fornire un criterio omogeneo e trasparente per tutte le parti interessate e di soddisfare i requisiti per rendere tali informazioni disponibili in modo accessibile.

The Town and Country Planning (Environmental Impact Assessment) Regulations 2010, Consultation on draft regulations.

Laddove proposta dal Proponente, la decisione in base alla quale non è necessaria una VIA deve riportare tutte le caratteristiche del Progetto e/o le misure previste per evitare o prevenire quelli che altrimenti avrebbero potuto essere impatti negativi significativi sull'ambiente (si veda anche la Fase 3b).

⁴ Direttiva 85/337 come modificata dalla Direttiva 97/11, 2003/35, 2009/31.

Oltre all'obbligo di indicare le ragioni principali delle decisioni di Screening, la Direttiva VIA prevede che tali decisioni siano rese accessibili al pubblico. Si tratta di un presupposto necessario per garantire la trasparenza della VIA e l'accesso alla giustizia.

Inoltre, le modifiche del 2014 hanno introdotto un nuovo requisito per quanto riguarda il termine entro il quale deve essere effettuata la determinazione della necessità di una VIA. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, l'Autorità Competente deve adottare la sua determinazione quanto prima ed entro un periodo di tempo non superiore a 90 giorni dalla data in cui il Proponente ha presentato tutte le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4.

Il termine può essere prorogato dall'Autorità Competente in casi eccezionali, ad esempio in relazione alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del Progetto. In tali casi, l'Autorità Competente deve informare per iscritto il Proponente delle ragioni che giustificano la proroga. Inoltre, deve fornire la data in cui è prevista la determinazione.

Nella maggior parte dei casi, nella normativa nazionale saranno disponibili disposizioni per consentire al Proponente di presentare ricorso contro le decisioni di Screening. Questa opportunità dovrebbe, in linea di principio, essere prevista anche per le ONG (si veda il riquadro sottostante).

Box 30: Possibilità di contestazione delle decisioni di Screening

In Ungheria, ad esempio, l'Autorità Competente emette una risoluzione formale al termine del processo di Screening che può poi essere impugnata presso l'autorità nazionale superiore per l'ambiente da coloro che sono legittimati a farlo, tra cui ONG ambientali che operano nell'area interessata. La risoluzione amministrativa finale può poi essere portata in Tribunale per un processo di revisione giudiziaria da parte dello stesso gruppo di soggetti.

In Estonia, le decisioni procedurali (come una decisione di Screening nei procedimenti VIA) non sono, di norma, contestabili separatamente dall'atto amministrativo finale. Tuttavia, la Corte suprema ha stabilito, secondo la prassi consolidata, che è possibile un controllo legale, nel caso in cui le norme procedurali possano essere state violate nella misura in cui è evidente che la violazione porterebbe inevitabilmente all'illegalità dell'atto finale. Nel caso n. 3-3-1-86-06 (Comune di Maidla contro Ministero dell'Ambiente), la Corte Suprema estone ha stabilito che la legittimazione giuridica per le questioni procedurali in materia ambientale deve essere più ampia del solito. In particolare, la Corte ha stabilito che il settore ambientale è talmente specifico che una persona che ha la legittimazione ad agire dovrebbe avere ampie possibilità di contestare gli atti procedurali separatamente dall'atto amministrativo finale. Nel decidere in merito alla possibilità di una revisione legale, il tribunale deve tenere conto del significato dell'atto procedurale, nonché del significato della presunta violazione in adempimento ai principali requisiti procedurali. Pertanto, sulla base di questa sentenza si può affermare che le decisioni di Screening VIA rappresentano sicuramente decisioni che sarebbero soggette al controllo giurisdizionale e in questi casi chiunque abbia un legame con la decisione è legittimato.

Justice and Environment, Good Examples of EIA and SEA Regulation and Practice in five European Union Countries, 2008.

In ogni caso, se non è possibile presentare ricorso contro la Decisione di Screening in quanto tale, l'opportunità di contestare la Decisione di Screening viene normalmente concessa nelle fasi successive del processo di autorizzazione, cioè attraverso un ricorso contro l'Autorizzazione (vedi riquadro sottostante).

Box 31: Possibilità di contestazione delle decisioni di Screening

Nella causa C-570/13, Gruber, la CGUE ha dichiarato che "una decisione amministrativa di non effettuare una VIA, adottata sulla base di tale normativa nazionale non può impedire ad un individuo, che fa parte del 'pubblico interessato' ai sensi di tale Direttiva e che soddisfa i criteri stabiliti dal diritto nazionale in materia di "interesse sufficiente" o, eventualmente, di "lesione di un diritto", di impugnare tale decisione amministrativa nell'ambito di un ricorso proposto contro tale decisione o contro una successiva decisione di Autorizzazione".

Si dovrebbe fare riferimento alla legislazione degli Stati membri per una guida sulle procedure di ricorso.

4.1. FASE 4: IN BREVE

Nel caso in cui un'Autorità Competente abbia adottato una decisione formale di Screening, la decisione di Screening deve indicare i motivi che giustificano la necessità o meno di una VIA e deve essere resa accessibile al pubblico.

PARTE C - LISTA DI CONTROLLO PER LO SCREENING: STRUMENTI PER LO SCREENING CASO PER CASO

LE LISTE DI CONTROLLO: INTRODUZIONE

L'Allegato III alla Direttiva stabilisce i criteri che devono essere considerati nello Screening. Sono state predisposte due liste di controllo per supportare ed aiutare il processo necessario a decidere se un Progetto può avere effetti significativi sull'ambiente e per assistere i soggetti coinvolti nella VIA ad applicare questi criteri nello Screening caso per caso. Le liste di controllo possono anche essere utili per fissare soglie/criteri nella legislazione nazionale.

La prima Lista di controllo per lo Screening fornisce un elenco di domande sul Progetto e sul suo contesto ambientale che gli utenti possono utilizzare come supporto per rispondere alla domanda: *"È probabile che questo Progetto abbia un effetto significativo sull'ambiente?"* Le istruzioni su come utilizzare la lista di controllo sono fornite all'inizio, insieme ad alcuni esempi su come completare la lista di controllo.

La seconda è una Lista di controllo dei Criteri per la Valutazione della Significatività degli Impatti Ambientali. Questa è stata definita per essere utilizzata insieme alla Lista di controllo per lo Screening, come descritto nell'introduzione. Ancora una volta è importante sottolineare che l'utilizzo delle Liste di controllo non è finalizzato a richiedere che siano effettuati studi specialistici. Esse sono destinate ad essere utilizzate rapidamente, da persone con le qualifiche e l'esperienza tipicamente riscontrata presso le autorità competenti, utilizzando informazioni prontamente disponibili sul Progetto e sul suo contesto ambientale. L'utente deve scorrere rapidamente le domande e se la risposta è "non so", si annota e si prende in considerazione come un'incertezza che potrebbe orientare la decisione in base alla quale è necessaria una VIA.

INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI

Non esiste una regola specifica che può essere utilizzata per decidere se i risultati dell'utilizzo della Lista di controllo per lo Screening dovrebbe condurre ad una decisione positiva o negativa (ovvero che la VIA è o non è richiesta). In teoria, se esiste una risposta "Sì" alla domanda *"E' probabile che abbia un effetto significativo?"*, potrebbe essere richiesta la VIA, tuttavia, come principio generale, maggiore è il numero di risposte "Sì" e maggiore è la significatività degli impatti identificati, più è probabile che sia richiesta la VIA.

Le risposte "?" indicando l'incertezza circa il verificarsi o la significatività degli impatti, dovrebbero anche indicare una decisione di Screening positiva (ovvero che è necessaria la VIA) perché il processo di VIA aiuterà a chiarire l'incertezza.

UTILIZZO DELLE LISTE DI CONTROLLO COME TRACCIA E PREPARAZIONE DI LISTE DI CONTROLLO PER SPECIFICI PROGETTI

La Lista di controllo per lo Screening è progettata in modo che sia applicabile a tutti i tipi di Progetti. Sarà di particolare utilità per le autorità competenti che devono tenere traccia e rendere disponibili al pubblico le motivazioni alla base delle Decisioni dello Screening, poiché i moduli compilati forniranno una traccia scritta dei fattori che sono stati considerati. I Proponenti e le autorità competenti che si occupano solo di determinati tipi di Progetti potrebbero utilizzarla per predisporre versioni ridotte delle liste di controllo concentrandosi solo sulle domande pertinenti.

LISTA DI CONTROLLO PER LO SCREENING

ISTRUZIONI

La Lista di controllo è progettata per supportare gli utenti a determinare i probabili effetti significativi dei Progetti e, in relazione a questo, a decidere se è richiesta una VIA.

Si comincia con una breve descrizione del Progetto.

Successivamente, utilizzando le informazioni disponibili relative al Progetto, si risponde a ciascuna domanda della Colonna 2:

- Sì – se la risposta è sì
- No - se la risposta è no
- ? - se la risposta è non so

Se non si è sicuri di ciò che potrebbe essere rilevante, un aiuto per rispondere alla domanda si può trovare nelle liste di domande più dettagliate contenute nel documento di indirizzo sullo Scoping.

Si descrivono brevemente le caratteristiche rilevanti del Progetto o del suo contesto ambientale e poi si considera se è probabile che un qualsiasi effetto che potrebbe derivarne sarà significativo; si inserisce la risposta nella Colonna 3 annotando le motivazioni. Si può utilizzare la successiva Lista di controllo sui criteri per la valutazione della significatività per aiutare a rispondere alla domanda "È probabile che questo abbia un impatto significativo?".

ESEMPI

Si forniscono nel seguito alcuni esempi che illustrano come utilizzare la lista di controllo.

Domande da considerare Per ulteriori indicazioni sui fattori da considerare, vedi le domande più dettagliate elencate nel documento di indirizzo sullo Scoping	Si/No/? Breve descrizione	È probabile che si verifichi un impatto significativo? Si/No/? – Perché?
Breve descrizione del Progetto: Realizzazione di 500 abitazioni adiacenti ad un insediamento rurale esistente nel Comune di ABC.		
1. La costruzione, l'esercizio o la dismissione del Progetto comporteranno azioni che modificheranno fisicamente l'ambiente interessato (topografia, uso del suolo, corpi idrici, ecc.)?	Sì. Il Progetto interesserà una vasta area attualmente ad uso agricolo e attraversata da un piccolo corso d'acqua.	Sì. Perdita di territorio ad uso agricolo e deviazioni di corsi d'acqua.
3. Il progetto comporterà l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto, la movimentazione o la produzione di sostanze o materiali che potrebbero essere nocivi per la salute umana o per l'ambiente, o desterà preoccupazioni sui rischi, reali o percepiti, per la salute umana?	No, ad eccezione di piccole quantità utilizzate dai proprietari.	No.

4. Il progetto comporterà la produzione di rifiuti solidi durante la costruzione, l'esercizio o la dismissione?	Sì. La costruzione richiederà l'escavazione di una piccola collina e il trasporto e lo smaltimento o il riutilizzo di una grande quantità di terre.	Sì. Il trasporto potrebbe determinare un impatto significativo sul comune limitrofo.
9. Il Progetto determinerà cambiamenti sociali correlati, ad esempio, alla demografia, agli stili di vita tradizionali, all'occupazione?	No. L'insediamento esistente è stato costruito negli anni '50.	No.
10. Ci sono altri fattori che dovrebbero essere considerati come conseguenti allo sviluppo che potrebbero comportare impatti ambientali o potenziali impatti cumulativi con altre attività esistenti o programmate nell'area?	Sì. Il Progetto richiederà l'estensione delle opere fognarie dell'insediamento esistente che sono attualmente sovraccariche.	Sì. Non ci sono spazi sufficienti per ampliare le opere che già causano impatti odorigeni nel comune.
11. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti aree o elementi di interesse storico o culturale che potrebbero essere interessati dal Progetto?	? Non ci sono informazioni disponibili relative all'area.	? Richiede ulteriori approfondimenti.

LA LISTA DI CONTROLLO

Domande da considerare. Per ulteriori indicazioni sui fattori da considerare vedi le domande più dettagliate elencate Linee Guida sullo Scoping	Si/No/? Breve descrizione	È probabile che si verifichi un impatto significativo? Si/No/? – Perché?
Breve descrizione del Progetto:		
1. La costruzione, l'esercizio o la dismissione del Progetto comporteranno azioni che modificheranno fisicamente l'ambiente interessato (topografia, uso del suolo, corpi idrici, ecc.)?		
2. La costruzione o l'esercizio del progetto comporteranno l'utilizzo di risorse naturali come territorio, acqua, materiali o energia, con particolare riferimento a quelle non rinnovabili o scarsamente disponibili?		
3. Il progetto comporterà l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto, la movimentazione o la produzione di sostanze o materiali che potrebbero essere nocivi per la salute umana o per l'ambiente, o desterà preoccupazioni sui rischi, reali o percepiti, per la salute umana?		
4. Il progetto comporterà la produzione di rifiuti solidi durante la costruzione, l'esercizio o la dismissione?		
5. Il Progetto rilascerà inquinanti o sostanze pericolose, tossiche, nocive in atmosfera o comporterà il superamento degli standard di qualità dell'aria ambiente delle Direttive 2008/50/CE e 2004/107/CE?		
6. Il progetto causerà rumori e vibrazioni o il rilascio di emissioni luminose, termiche o di radiazioni elettromagnetiche?		
7. Il progetto comporterà rischi		

di contaminazione del terreno o dell'acqua a causa di rilasci di inquinanti sul suolo o nelle acque superficiali, sotterranee, costiere o marine?		
8. Durante la costruzione o l'esercizio del progetto sono prevedibili rischi di incidenti che potrebbero interessare la salute umana o l'ambiente?		
9. Il Progetto determinerà cambiamenti sociali correlati, ad esempio, alla demografia, agli stili di vita tradizionali, all'occupazione?		
10. Ci sono altri fattori conseguenti che dovrebbero essere considerati in quanto potrebbero comportare impatti ambientali o potenziali impatti cumulativi con altre attività esistenti o programmate nell'area?		
11. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti aree protette ai sensi della normativa internazionale, europea, nazionale o locale per il loro valore ecologico, paesaggistico, storico-culturale o altro che potrebbero essere interessate dal Progetto?		
12. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti altre aree sensibili dal punto di vista ecologico es. aree umide, corsi d'acqua o altri corpi idrici, aree costiere, montuose, foreste o boschi, che potrebbero essere interessate dal Progetto?		
13. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti aree utilizzate da specie protette, importanti o sensibili di fauna o di flora, es. per la riproduzione, nidificazione, alimentazione, sosta, svernamento, migrazione, che potrebbero essere interessate dal Progetto?		
14. Nell'area di progetto o in		

aree limitrofe sono presenti acque interne, costiere, marine o sotterranee (o caratteristiche dell'ambiente marino) che potrebbero essere interessate dal Progetto?		
15. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti aree o elementi di elevato valore paesaggistico o panoramico che potrebbero essere interessate dal Progetto?		
16. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti strade o infrastrutture pubbliche utilizzate per l'accesso ad attività legate al tempo libero o ad altri servizi che potrebbero essere interessate dal Progetto?		
17. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti vie di trasporto suscettibili alla congestione o che determinano problematiche ambientali, che potrebbero essere interessate dal Progetto?		
18. Il Progetto è localizzato in un'area ad elevata intervisibilità?		
19. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti aree o elementi di interesse storico o culturale che potrebbero essere interessati dal Progetto?		
20. Il progetto è localizzato in un'area ancora non utilizzata dove ci sarà perdita di suolo (<i>greenfield</i>)?		
21. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti usi del suolo esistenti quali abitazioni, giardini, altre proprietà private, industria, commercio, attività ricreative, spazi pubblici all'aperto, strutture pubbliche, agricoltura, foreste, turismo, attività minerarie o estrattive che potrebbero essere interessati dal Progetto?		

22. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti piani approvati inerenti l'uso del suolo che potrebbero essere interessati dal Progetto?		
23. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti zone densamente abitate o edificate che potrebbero essere interessate dal Progetto?		
24. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti aree occupate da usi del suolo sensibili es. ospedali, scuole, luoghi di culto, strutture pubbliche, che potrebbero essere interessate dal Progetto?		
25. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti aree caratterizzate da risorse importanti, di elevata qualità e/o con scarsa disponibilità es. acque sotterranee, acque superficiali, aree forestali, agricole, di pesca, turistiche, estrattive, che potrebbero essere interessate dal Progetto?		
26. Nell'area di progetto o in aree limitrofe sono presenti aree che sono già soggette a inquinamento o danno ambientale es. ove gli standard ambientali previsti dalla legge sono superati, che potrebbero essere interessate dal Progetto?		
27. Il progetto è localizzato in una zona soggetta a terremoti, subsidenza, frane, erosione, inondazione o condizioni climatiche estreme o avverse es. inversione termiche, nebbie, forti venti, che potrebbero comportare problematiche ambientali connesse al Progetto?		

Sintesi delle caratteristiche del Progetto e della sua localizzazione che indica la necessità della VIA:

LISTA DI CONTROLLO DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

ISTRUZIONI

Questa Lista di controllo è stata concepita per aiutare gli utenti a decidere se è necessaria una VIA in base alle caratteristiche dei potenziali impatti del Progetto. Deve essere utilizzata per lo Screening caso per caso in combinazione con la Lista di controllo per lo Screening.

La lista di controllo fornisce una serie di domande che aiutano ad identificare se sussiste una potenziale interazione tra il Progetto ed il contesto ambientale. La lista di controllo è progettata per aiutare a decidere se tali interazioni – ovvero i loro impatti – sono potenzialmente significativi. I responsabili delle Decisioni relative allo Screening spesso incontrano difficoltà nella definizione di ciò che è “significativo”. Descrizioni più dettagliate di tale concetto e relative considerazioni metodologiche sono illustrate nel documento di indirizzo sullo Scoping.

Nella fase di Screening, un utile semplice controllo è domandarsi se l’impatto debba essere considerato prima dell’autorizzazione e, pertanto, se si ritiene che abbia un’influenza sulla medesima. All'inizio dello Screening è probabile che ci siano poche informazioni su cui basare tale decisione, ma il seguente elenco di domande può tornare utile.

Queste domande possono essere poste per ogni risposta positiva ("Sì") nella Lista di controllo per lo Screening e la conclusione e le ragioni del “Sì” annotate nella lista di controllo. Le domande sono progettate in modo che una risposta positiva ("Sì") generalmente farà orientare verso la necessità di effettuare un procedimento di VIA, mentre una risposta negativa ("No") indicherà che il procedimento di VIA possa non essere richiesto. La risposta secondo cui l'impatto è incerto, molto probabilmente, indicherà la necessità di un procedimento di VIA.

LISTA DI CONTROLLO DEI CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Domande da considerare

1. Ci saranno grandi cambiamenti delle condizioni ambientali?
2. Le nuove caratteristiche saranno fuori scala rispetto all'ambiente esistente?
3. L’impatto nell’area sarà inusuale o particolarmente complesso?
4. L’impatto si estenderà su un’area vasta?
5. Potranno verificarsi impatti transfrontalieri?
6. Saranno coinvolte molte persone?
7. Saranno coinvolti molti ricettori di altri tipi (fauna e flora, attività, servizi)?
8. Saranno interessate caratteristiche o risorse di pregio?
9. Sussiste il rischio di violazione degli standard ambientali?
10. Sussiste il rischio di influenza su siti, aree, caratteristiche oggetto di protezione?
11. Sussiste un’elevata probabilità che l’effetto si verifichi?
12. L’impatto si protrarrà per un lungo periodo di tempo?
13. L’effetto sarà permanente ovvero temporaneo?
14. L’impatto sarà continuo o intermittente?
15. Se intermittente sarà frequente o sporadico?
16. L’impatto sarà irreversibile?
17. Sarà difficile evitare, o ridurre o ripristinare o compensare l’effetto?

ALLEGATI

ALLEGATO I – COLLEGAMENTI CON ALTRI STRUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA

La Direttiva VIA è solo uno dei numerosi atti normativi dell'UE vigenti che riguardano la pianificazione ambientale e progettuale. Ciò comporta il rischio di duplicazione di valutazioni e procedure e offre varie possibilità di sinergia. In base al principio della Migliore Regolamentazione (*Better Regulation*), per il quale le politiche e le leggi dell'UE dovrebbero essere progettate ed attuate affinché raggiungano i loro obiettivi al minimo costo⁵, sono in corso sforzi per "semplificare" queste diverse valutazioni e procedure ove possibile. È importante ricordare che "semplificare" in questo contesto significa migliorare e coordinare al meglio le procedure di valutazione ambientale al fine di ridurre inutili oneri amministrativi, creare sinergie e quindi accelerare il processo di valutazione ambientale, garantendo al tempo stesso il massimo livello di protezione ambientale attraverso valutazioni ambientali complete.

Pertanto, è possibile trovare misure di semplificazione nella Direttiva VIA:

■ **Procedure integrate o coordinate (articolo 2.3 della Direttiva VIA)**

L'articolo 2.3 della Direttiva VIA impone agli Stati membri di istituire procedure coordinate o integrate quando è richiesta una valutazione, sia ai sensi della Direttiva VIA che della Direttiva Habitat (vedi sotto). Inoltre, gli Stati membri hanno la possibilità di applicare queste procedure integrate o coordinate ad altre valutazioni ambientali derivanti dalla legislazione dell'UE, in particolare nell'ambito della Direttiva Quadro sulle Acque e della Direttiva sulle Emissioni Industriali. Si veda quanto riportato di seguito per informazioni più specifiche sulle interazioni con tali disposizioni normative. Si consiglia ai professionisti di verificare la propria legislazione nazionale per verificare se e come è previsto il coordinamento.

■ **Esame di altre valutazioni (articolo 4.4, articolo 5.1 della Direttiva VIA)**

L'articolo 4.4 della Direttiva VIA relativo alla fase di Screening della procedura VIA, nonché l'articolo 5.1 sulla predisposizione dello SIA richiede che i professionisti prendano in considerazione i risultati disponibili derivanti da altre valutazioni pertinenti ai sensi della legislazione UE e nazionale.

■ **Altre informazioni pertinenti detenute dalle autorità (articolo 5.4 della Direttiva VIA)**

Al fine di incrementare la disponibilità dei dati, l'articolo 5.4 della Direttiva VIA impone a qualsiasi autorità che detiene informazioni pertinenti di metterle a disposizione dei proponenti i cui Progetti sono soggetti alla procedura di VIA.

Questa sezione indica i principali atti normativi dell'UE rilevanti per la semplificazione della procedura di VIA. I professionisti dovrebbero sempre verificare se il proprio Progetto rientra in un'altra normativa dell'UE e nelle rispettive discipline nazionali di recepimento ed essere consapevoli che vi sono vari altri documenti di indirizzo adottati a livello UE e nazionale per fornire supporto ad affrontare le complessità normative.

Alcuni di questi documenti di indirizzo dell'UE sono indicati nelle pertinenti sezioni della Parte B dei documenti di indirizzo sulla VIA e sono inoltre elencati sia di seguito che nell'Allegato II "Altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento".

⁵ European Commission Staff Working Document, Better Regulation Guidelines, SWD (2015) 111 final.

Le norme trattate in questa sezione non rappresentano affatto un elenco esaustivo, ma quelle maggiormente significative (i nomi formali sono riportati di seguito):

- Direttiva VAS;
- Direttiva Uccelli e Direttiva Habitat;
- Direttiva quadro sulle acque;
- Direttiva quadro sulla strategia marina;
- Direttiva sulla qualità dell'aria ambiente e Direttiva sui metalli pesanti nell'aria ambiente;
- Direttiva quadro sui rifiuti;
- Direttiva sulle emissioni industriali;
- Direttiva Seveso;
- Reti transeuropee: regolamenti TEN-E, TEN-T e TEN-TEC;
- Convenzione di Aarhus e Convenzione di ESPOO (comprese le Direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE).

DIRETTIVA VAS

Nome utilizzato	Nome formale
Direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Direttiva 2001/42/ concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
Documenti di indirizzo UE pertinenti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Documento di indirizzo della Commissione sulla semplificazione delle valutazioni ambientali svolte ai sensi dell'articolo 2.3 della Direttiva VIA ■ Documento di indirizzo della Commissione sull'attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente ■ Indirizzi della Commissione sulla semplificazione delle procedure di valutazione ambientale per i Progetti di Interesse Comune (PIC) relativi alle infrastrutture energetiche

La Direttiva VAS riguarda la Valutazione Ambientale Strategica, che viene svolta su determinati piani e programmi. In molti casi, la VAS di un piano o di un programma pertinente che è alla base di un progetto proposto sarà stata effettuata prima della VIA. L'articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva VAS impone l'esecuzione di una VAS se il piano o il programma "definisce il quadro di riferimento" per un progetto elencato negli allegati I e II della Direttiva VIA.

Opportunità di sinergia

La VAS e la VIA sono procedure simili, nonostante la prima è effettuata per piani e programmi e la seconda per progetti. Entrambe le valutazioni possono essere riassunte come segue: è predisposto una relazione ambientale in cui vengono identificati i probabili effetti significativi (di piani, programmi o progetti) sull'ambiente e sono identificate le possibili alternative; le autorità ambientali e il pubblico (e gli Stati membri interessati) devono essere informati e consultati; l'Autorità Competente decide, tenendo conto dei risultati delle consultazioni. Successivamente il pubblico viene informato della decisione. Anche se l'ambito di applicazione delle due valutazioni di solito differisce, molto spesso il lavoro svolto nell'ambito della VAS può essere utilizzato per la VIA. Le alternative individuate durante la procedura di VAS possono essere rilevanti per la VIA, alcuni dei dati raccolti nell'ambito della VAS possono essere utilizzati per delineare lo scenario di

riferimento alla base della VIA. I professionisti che effettuano la VIA dovrebbero consultare il rapporto ambientale della VAS effettuata per eventuali piani o programmi pertinenti al fine di evitare la duplicazione del lavoro.

Il Documento di indirizzo sulla semplificazione delle valutazioni ambientali per i Progetti di Interesse Comune (PIC) per le infrastrutture energetiche (vedi l'Allegato II al presente documento "Altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento") fornisce indicazioni su come sfruttare le sinergie tra le procedure VAS e VIA. Inoltre, esistono vari documenti di indirizzo a livello nazionale.

Durante la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA (Screening) dei Progetti, le valutazioni effettuate ai sensi della Direttiva VAS possono essere utilizzate direttamente per determinare se il Progetto può avere o meno un impatto significativo sull'ambiente. Questo può essere il caso qualora la valutazione ai sensi della direttiva VAS contenga informazioni su specifiche sensibilità dell'area locale ad alcuni sviluppi in cui il progetto è proposto.

Procedure integrate / coordinate

Le procedure integrate o coordinate non sono direttamente previste dalle disposizioni delle Direttive VIA e VAS, dal momento che una si riferisce a progetti (articolo 2.3 della Direttiva VIA) e l'altra a piani/programmi (articolo 11.2 della Direttiva VAS); inoltre, ogni procedura deve essere effettuata nei propri contesti (articolo 11.1 della Direttiva VAS). La Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha effettivamente affermato che una valutazione intrapresa nell'ambito della Direttiva VIA non esenta dall'obbligo di effettuare una valutazione ai sensi della Direttiva VAS (vedi C-295/10, Valčiukienė e altri, paragrafi 55-63). Tuttavia, in alcuni casi un piano/programma ed il successivo sviluppo progettuale possono essere sottoposti ad una procedura di valutazione integrata: gli Stati membri sono liberi di istituire tali meccanismi, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di entrambe le Direttive. In questa prospettiva, nella stessa decisione, la CGUE ha altresì sostenuto che può essere effettuata una procedura congiunta in cui i requisiti di entrambe le Direttive sono compresi in un'unica procedura di valutazione ambientale (C-295/10, Valčiukienė e Altri, paragrafi 55-63).

DIRETTIVA UCCELLI E DIRETTIVA HABITAT

Nome utilizzato	Nome formale
Direttiva Habitat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Direttiva del consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche
Direttiva Uccelli	<ul style="list-style-type: none"> ■ Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Documenti di indirizzo UE pertinenti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Documento di indirizzo della Commissione sulla semplificazione delle valutazioni ambientali svolte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della Direttiva VIA ■ Indirizzi della Commissione sulla semplificazione delle procedure di valutazione ambientale per i Progetti di Interesse Comune (PIC) relativi alle infrastrutture energetiche ■ Orientamenti della Commissione sulla gestione dei siti Natura 2000: disposizioni dell'articolo 6 della Direttiva 92/43 / CEE ■ Manuale degli habitat dell'Unione Europea - EUR2

La Direttiva Habitat, insieme alla Direttiva Uccelli (Direttiva 2009/147/CE), ha lo scopo di contribuire a garantire la biodiversità attraverso la conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche negli Stati membri dell'UE. Insieme, queste Direttive istituiscono una rete coerente di siti (la rete Natura 2000) che ospitano habitat e/o specie che dovrebbero essere mantenuti o ripristinati a condizioni di conservazione soddisfacenti in accordo con quanto disposto dalle Direttive stesse. Qualsiasi Piano o Progetto che possa avere un effetto significativo su un sito appartenente alla Rete Natura 2000 è soggetto ad una Valutazione di Incidenza (VI) ovvero delle implicazioni per il sito tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso (Direttiva Habitat, articolo 6.3).

La decisione sulla Valutazione di Incidenza è vincolante e stabilisce se un Piano o Progetto può essere attuato, fatte salve le disposizioni specifiche di cui all'articolo 6.4.

Opportunità di sinergia

Il campo di applicazione della VI e della VIA è diverso: la VIA prende in considerazione tutti gli effetti ambientali significativi, mentre la VI si concentra sugli obiettivi di conservazione e sull'integrità del sito Natura 2000 in questione; tuttavia, come sopra riportato per la procedura di VAS, alcune delle informazioni raccolte per una valutazione possono essere utilizzate per l'altra.

I potenziali effetti significativi su un sito Natura 2000, secondo l'articolo 6.3 della Direttiva Habitat possono rappresentare un aspetto centrale dello Screening ai sensi della Direttiva VIA.

In molti casi, ove per il Progetto proposto è necessaria una VI ai sensi della Direttiva Habitat, la decisione sui probabili impatti significativi nella procedura di Screening di un Progetto incluso nell'Allegato II della Direttiva VIA è pregiudicata dall'obbligo di effettuare una VI ai sensi della Direttiva Habitat qualora:

- l'impatto su un sito Natura 2000 rientra nel concetto di "ambiente" contemplato dalla Direttiva VIA, e
- l'obbligo di effettuare una VI presuppone che non si possa escludere un impatto significativo nella fase di Screening VIA.

Procedure integrate/coordinate

L'articolo 2.3 della Direttiva VIA stabilisce che, nel caso in cui i Progetti debbano essere valutati sia in base alla Direttiva VIA che alle Direttive Uccelli o Habitat, gli Stati membri *devono, ove opportuno*, assicurare che siano previste procedure coordinate e/o integrate. Ciò differisce dai casi in cui i Progetti devono essere valutati anche in base ad altre normative dell'UE, ove gli Stati membri *possono* prevedere procedure coordinate e/o integrate. La Direttiva VIA riporta diversi riferimenti alla Direttiva Habitat; ad esempio, quando si identificano gli impatti significativi di un Progetto, un'attenzione particolare deve essere rivolta alle specie e agli habitat protetti dalle Direttive Uccelli e Habitat. L'UE ha pubblicato un documento di indirizzo per supportare i professionisti su come prendere in considerazione i risultati di una Valutazione d'Incidenza nella procedura di VIA (si veda il Documento di indirizzo sulla semplificazione delle valutazioni ambientali condotte ai sensi dell'articolo 2.3 della Direttiva VIA, i cui riferimenti completi sono riportati nell'Allegato II al presente documento di indirizzo "Altri Documenti di Indirizzo e strumenti di riferimento").

Dato che l'articolo 2.3 della Direttiva VIA richiede una procedura congiunta o coordinata tra la Direttiva VIA e la Direttiva Habitat, lo Screening ai sensi della Direttiva VIA dovrebbe andare di pari passo con lo Screening ai sensi dell'articolo 6.3 della Direttiva Habitat.

L'ultima frase dell'articolo 4.4 della Direttiva VIA richiede che si tenga conto di altre pertinenti valutazioni. Ove possibile, e per quanto possibile, i due requisiti dovrebbero essere coordinati

consentendo in tal modo il trasferimento di conoscenze/risultati dallo Screening ai sensi della Direttiva Habitat per informare lo Screening ai sensi della Direttiva VIA.

DIRETTIVA QUADRO SULLE ACQUE

Nome utilizzato	Nome formale
DQA	<ul style="list-style-type: none">■ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque
Documenti di indirizzo UE pertinenti	<ul style="list-style-type: none">■ Documento di indirizzo della Commissione sulla semplificazione delle valutazioni ambientali svolte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della Direttiva VIA■ Indirizzi della Commissione sulla semplificazione delle procedure di valutazione ambientale per i Progetti di Interesse Comune (PIC) relativi alle infrastrutture energetiche■ Strategia comune di attuazione della DQA: documento di indirizzo n. 7 Monitoraggio ai sensi della Direttiva quadro sulle acque■ Strategia comune di attuazione della DQA: documento di indirizzo n. 20 Esenzioni agli obiettivi ambientali

La DQA istituisce un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee. Ai sensi della Direttiva, i Piani di Gestione dei Bacini Idrografici (PGBI) sono stabiliti ed aggiornati ogni sei anni per coordinare e attuare le misure relative al mantenimento del buono stato delle acque all'interno di ciascun bacino idrografico. I PGBI devono raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla DQA e devono includere un'analisi delle caratteristiche chiave del bacino idrografico, una valutazione delle pressioni, un esame dell'impatto dell'attività umana sullo stato delle acque e le misure necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo della Direttiva di "buono stato" per tutte le acque.

I Progetti che possono comportare il mancato raggiungimento di un buono stato dei corpi idrici o il deterioramento degli elementi di qualità devono essere valutati e, se possibile, dovrebbe essere trovata un'alternativa più rispettosa dell'ambiente.

Se non è possibile trovare alternative, il Progetto può essere attuato solo quando è possibile dimostrare che innanzitutto sono state adottate tutte le misure di mitigazione praticabili per ridurre l'impatto. In secondo luogo, occorre anche dimostrare che le ragioni del deterioramento rappresentano un interesse pubblico prevalente o che i benefici del Progetto sono comunque superiori al mancato raggiungimento dei pertinenti obiettivi ambientali (vedi condizioni di cui all'articolo 4.7 della DQA). Il processo di identificazione e valutazione di tali impatti può essere condotto congiuntamente alla procedura VIA. Tuttavia, il requisito di cui all'articolo 4.7 della DQA va oltre i requisiti della Direttiva VIA nel senso che comprende attività che potrebbero non essere elencate nell'Allegato I o II della Direttiva VIA.

Opportunità di sinergia

La DQA assicura che siano raccolti dati ambientali di dettaglio relativi alle acque come parte del processo di pianificazione del PGBI. Pertanto, è possibile conseguire sinergie parziali con la VIA mediante la raccolta di dati e le necessarie valutazioni degli effetti sui corpi idrici ai sensi dell'articolo 4.7 della DQA.

Come detto in precedenza, se si rileva che un Progetto elencato nell'Allegato I o II della Direttiva VIA ha un impatto sullo stato di un corpo idrico come riportato nel relativo PGRI, sarà necessaria un'ulteriore valutazione per sviluppare ed esaminare le alternative e possibilmente giustificare le ragioni di interesse pubblico prevalente in linea con i requisiti della Direttiva Quadro sulle Acque.

Procedure integrate/coordinate

L'articolo 2.3 della Direttiva VIA prevede la possibilità di effettuare procedure integrate o coordinate nel caso in cui i Progetti debbano essere valutati anche in base ad altra legislazione dell'UE, sebbene ciò non rappresenti un requisito.

DIRETTIVA QUADRO SULLA STRATEGIA PER L'AMBIENTE MARINO

Nome utilizzato	Nome formale
DQSAM	■ Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino)
Documenti di indirizzo UE pertinenti	■ Relazione finale della Commissione sulla DQSAM e concessioni e autorizzazioni

La Direttiva Quadro sulla Strategia per l'Ambiente Marino (DQSAM) stabilisce un quadro per valutare e raggiungere, entro il 2020, un buono stato ambientale delle acque marine dell'UE. Per raggiungere questo obiettivo, la DQSAM adotta un approccio ecosistemico e integrato in cui la protezione dell'ambiente e l'uso sostenibile vanno di pari passo per prevenire il depauperamento delle risorse naturali su cui si basano le attività economiche e sociali legate al mare.

Opportunità di sinergia

La DQSAM garantisce che sia fissato uno scenario di riferimento ambientale per le acque marine. Sulla base di questa valutazione e dello scenario di riferimento, devono essere adottate e gradualmente attuate misure per garantire il raggiungimento di un buono stato ambientale entro un determinato numero di anni.

In riferimento allo Screening, per i Progetti elencati nell'Allegato I o II della Direttiva VIA, qualora si riscontri un impatto che influisce sul buono stato di un corpo idrico marino come stabilito nella strategia marina nazionale, è richiesto di includere considerazioni su come ed in che misura è probabile che il progetto influenzi in modo significativo l'ambiente marino.

A differenza della DQA, non vi è alcuna condizione indipendente nella DQSAM per valutare le attività. Tuttavia, gli obiettivi e le misure adottate negli Stati membri possono influenzare la portata e la natura di uno Studio di Impatto Ambientale nel senso che deve includere una valutazione dei probabili impatti del progetto sugli obiettivi adottati per il corpo idrico marino in questione.

A differenza della DQA, nella DQSAM non è previsto alcun requisito indipendente per la valutazione delle attività. Tuttavia, gli obiettivi e le misure adottate dagli Stati membri possono influenzare la portata e la natura di uno SIA nel senso che esso deve includere una valutazione dei probabili impatti del Progetto sugli obiettivi adottati per il corpo idrico marino in questione.

Procedure integrate/coordinate

L'articolo 2.3 della Direttiva VIA prevede la possibilità di effettuare procedure integrate o coordinate nel caso in cui i Progetti debbano essere valutati anche in base ad altra legislazione dell'UE, sebbene ciò non rappresenti un requisito.

DIRETTIVA SULLA QUALITA' DELL'ARIA AMBIENTE E DIRETTIVA SUI METALLI PESANTI NELL'ARIA AMBIENTE

Nome utilizzato	Nome formale
DQAA (Direttiva Qualità Aria Ambiente)	■ Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
DMPAA (Direttiva Metalli Pesanti Aria Ambiente)	■ Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente
Documenti di indirizzo UE pertinenti	■ Non disponibili

La DQAA stabilisce un quadro per il monitoraggio attivo dell'aria ambiente e la rimozione di sostanze inquinanti. La Direttiva stabilisce diversi obiettivi di qualità dell'aria (valori limite, valori obiettivo, livelli critici e soglia di allerta) in relazione ad un'ampia gamma di inquinanti (biossido di zolfo, biossido di azoto, particolato, piombo, benzene, monossido di carbonio). Sono richiesti piani di qualità dell'aria quando i valori limite o obiettivo non sono rispettati, nonché un piano d'azione a breve termine quando vengono superate le soglie di allarme. Inoltre, la Direttiva obbliga gli Stati membri a tenere informato il pubblico e stabilisce i requisiti per la valutazione della qualità dell'aria (ad esempio, la rete di monitoraggio). Inoltre, la DMPAA fissa valori limite per gli inquinanti atmosferici arsenico, cadmio, nickel e benzo(a)pirene.

Opportunità di sinergia

Durante la fase di Screening, le autorità competenti dovrebbero utilizzare i diversi obiettivi di qualità dell'aria (valori limite, valori obiettivo, livelli critici e soglia di allerta) per valutare i potenziali impatti del Progetto sull'ambiente.

DIRETTIVA QUADRO SUI RIFIUTI

Nome utilizzato	Nome formale
DQR (Direttiva Quadro Rifiuti)	■ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune Direttive
Documenti di indirizzo UE pertinenti	■ Applicazione della Direttiva VIA al risanamento delle discariche

La DQR istituisce un quadro normativo per la gestione e il trattamento della maggior parte dei tipi di rifiuti. La Direttiva fissa una gerarchia dei rifiuti che va dalla prevenzione allo smaltimento. La gestione dei rifiuti in conformità alla Direttiva deve essere attuata senza mettere a repentaglio la

salute umana e senza danneggiare l'ambiente (ad esempio senza rischi per l'acqua, l'aria, la biodiversità e senza causare disturbi). Inoltre, la Direttiva stabilisce regole per la responsabilità estesa del produttore, aggiungendo di fatto agli oneri dei produttori la gestione dei prodotti che residuano dopo il loro utilizzo.

Opportunità di sinergia

La DQR richiede l'adozione e l'attuazione dei Piani di Gestione dei Rifiuti e Programmi di Prevenzione dei Rifiuti a livello nazionale e locale. Questi piani e programmi dovrebbero analizzare la situazione attuale relativa al trattamento dei rifiuti, nonché identificare le misure necessarie per attuare la gestione dei rifiuti nell'ambito degli obiettivi della DQR. Ciò include gli impianti di gestione dei rifiuti esistenti e pianificati, che potrebbero costituire Progetti soggetti alla Direttiva VIA.

Poiché gli impianti di rifiuti devono essere indicati nei Piani di Gestione dei Rifiuti, questi sono anche soggetti ai requisiti della Direttiva VAS (vedi sopra). La Direttiva VIA può anche avere rilevanza per qualsiasi Progetto in relazione ai rifiuti prodotti non solo durante la costruzione e l'esercizio del Progetto, ma anche, in particolare, per quanto riguarda la dismissione e/o il ripristino del sito.

Durante la fase di Screening, i requisiti della DQR riferiti al rischio per i *mediums* possono supportare le autorità competenti nella determinazione degli effetti ambientali significativi di un determinato Progetto.

DIRETTIVA SULLE EMISSIONI INDUSTRIALI

Nome utilizzato	Nome formale
DEI (Direttiva Emissioni Industriali)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
Documenti di indirizzo UE pertinenti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Guida ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, lettere c) e d) della Direttiva sulle Emissioni Industriali ■ Comunicazione della Commissione sull'elaborazione delle relazioni di riferimento ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della Direttiva sulle Emissioni Industriali

La DEI è il principale strumento dell'UE che regola le emissioni inquinanti degli impianti industriali. Circa 50.000 Progetti che avviano le attività industriali elencate nell'Allegato I della DEI sono tenuti ad operare in conformità con un'autorizzazione, che dovrebbe contenere condizioni stabilite in conformità ai principi ed alle disposizioni della Direttiva. Come indicato nel documento di indirizzo della Commissione sull'"Interpretazione delle definizioni delle categorie progettuali degli Allegati I e II della Direttiva VIA" (vedi l'Allegato II al presente documento "Altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento), la Direttiva VIA e la Direttiva sulle Emissioni Industriali (DEI) a volte riguardano lo stesso tipo di attività. Tuttavia, è importante essere consapevoli delle differenze esistenti tra l'obiettivo, l'ambito, i sistemi di classificazione e le soglie di queste due Direttive.

Opportunità di sinergia

Le autorizzazioni [rilasciate ai sensi della] DEI devono tenere conto di tutte le prestazioni ambientali dell'impianto industriale, comprese le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel terreno, la produzione di rifiuti, l'uso di materie prime, l'efficienza energetica, il rumore, la prevenzione degli incidenti e il

ripristino del sito dopo la chiusura. Tale compito concorda strettamente con la Direttiva VIA e “gli Stati membri hanno la facoltà di utilizzare le soglie stabilite dall'Allegato I della DEI nel contesto della Direttiva VIA” (Documento di indirizzo della Commissione sull'“Interpretazione delle definizioni delle categorie progettuali degli Allegati I e II della Direttiva VIA”. Si veda l'Allegato II al presente documento “Altri documenti di indirizzo e strumenti di riferimento”). Inoltre, le autorizzazioni rilasciate ai sensi della DEI devono essere periodicamente riesaminate per garantire la conformità. Sebbene il monitoraggio effettuato nell'ambito della DEI non riguardi tutti gli aspetti ambientali da considerare, la DEI richiede un monitoraggio specifico, parte del quale può essere utilizzato per la VIA. L'approccio al monitoraggio utilizzato per la DEI può anche essere impiegato ed ampliato per considerare altri aspetti delineati nelle proposte di monitoraggio in ambito VIA.

Procedure integrate/coordinate

L'articolo 2.3 della Direttiva VIA prevede la possibilità di effettuare procedure integrate o coordinate nel caso in cui i Progetti debbano essere valutati anche in base ad altra legislazione dell'UE, sebbene ciò non rappresenti un requisito.

DIRETTIVA SEVESO

Nome utilizzato	Nome formale
Direttiva Seveso	Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della Direttiva 96/82/CE del Consiglio
Documenti di indirizzo UE pertinenti	Documento di indirizzo della Commissione sulla semplificazione delle valutazioni ambientali svolte ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della Direttiva VIA. Gli strumenti di indirizzo sono raccolti sul portale Minerva all'indirizzo https://minerva.jrc.ec.europa.eu/en/minerva

La Direttiva Seveso è stata adottata in risposta all'incidente industriale che ha rilasciato sostanze chimiche pericolose nella cittadina italiana di Seveso nel 1976. La Direttiva è stata successivamente rivista più volte. Lo scopo della Direttiva Seveso è quello di prevenire e, nel caso si verifichino, limitare gli incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose. Essa si applica agli stabilimenti in cui possono essere presenti sostanze pericolose in quantità superiori ad una determinata soglia. Alcune attività industriali oggetto di altra legislazione dell'UE sono escluse dalla Direttiva Seveso (ad esempio stabilimenti nucleari o il trasporto di sostanze pericolose).

Per esigere misure di sicurezza applicate agli impianti, la Direttiva Seveso adotta un approccio modulato su più livelli che si basa sui volumi di sostanze pericolose presenti negli impianti. I siti Seveso sono classificati come stabilimenti Seveso di soglia inferiore o stabilimenti Seveso di soglia superiore. Gli operatori degli stabilimenti Seveso di soglia inferiore devono notificare all'autorità competente, elaborare una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (MAPP), redigere relazioni sugli incidenti e tenere conto della pianificazione dell'uso del suolo. Oltre a queste condizioni, gli operatori di uno stabilimento Seveso di soglia superiore devono stabilire un rapporto di sicurezza, implementare un sistema di gestione della sicurezza, definire un piano di emergenza interno e fornire alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie. Inoltre, le autorità sono tenute, tra l'altro, a elaborare piani di emergenza esterni per gli stabilimenti di soglia superiore, a predisporre la pianificazione territoriale per l'ubicazione degli stabilimenti, rendere pubblicamente

disponibili le informazioni pertinenti, assicurare che vengano intraprese le azioni necessarie dopo un incidente comprese le misure di emergenza e condurre ispezioni.

La Direttiva Seveso adotta un approccio graduale per le misure di sicurezza da applicare agli impianti che si basa sui volumi di sostanze pericolose presenti negli impianti stessi. I siti Seveso sono classificati come stabilimenti Seveso di livello inferiore o stabilimenti Seveso di livello superiore. I gestori degli stabilimenti Seveso di livello inferiore devono notificare all'autorità competente, formulare una politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR), redigere rapporti degli incidenti e tenere conto della pianificazione dell'uso del suolo. Oltre a queste condizioni, i gestori di uno stabilimento Seveso di livello superiore devono predisporre un rapporto di sicurezza, attuare un sistema di gestione della sicurezza, definire un piano di emergenza interno e fornire alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie. Inoltre, le autorità sono tenute, tra l'altro, ad elaborare piani di emergenza esterni per gli stabilimenti di livello superiore, ad implementare la pianificazione territoriale per l'ubicazione degli stabilimenti, rendere pubblicamente disponibili le informazioni pertinenti, assicurare che vengano intraprese le azioni necessarie dopo un incidente comprese le misure di emergenza e condurre ispezioni.

Opportunità di sinergia

La Direttiva Seveso è molto importante per una serie di valutazioni ai sensi della Direttiva VIA, come ad esempio gli impatti relativi ai rischi di incidenti rilevanti e catastrofi, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici. Inoltre, alla luce del rischio presente negli stabilimenti soggetti alla Direttiva Seveso, entrano in gioco sia le norme in materia di autorizzazioni sia in materia di governance, e di fatto la Direttiva Seveso è spesso direttamente collegata ad altre normative elencate nel presente Allegato, come la Direttiva sulle Emissioni Industriali e la Convenzione di Aarhus. A tale riguardo, la Direttiva Seveso garantisce che siano raccolte informazioni dettagliate sugli impianti e che queste siano impiegate sia nella pianificazione dell'uso del territorio sia nella pianificazione di emergenza. Le sinergie con la VIA possono essere individuate per la parte dello SIA che riguarda la progettazione degli impianti e la valutazione dei rischi legati allo specifico progetto. La Direttiva Seveso può anche essere utile per le fasi di Screening, Scoping e per la predisposizione dello SIA in relazione a: soglie quantitative per la valutazione della significatività, disposizioni per l'informazione al pubblico in relazione alla governance e, infine, disposizioni sul monitoraggio.

Procedure integrate/coordinate

L'articolo 2.3 della Direttiva VIA prevede la possibilità di effettuare procedure integrate o coordinate nel caso in cui i Progetti devono essere valutati anche in base ad altra legislazione dell'UE, sebbene ciò non rappresenti un requisito.

RETI TRANSEUROPEE NEL SETTORE DEI TRASPORTI, DELL'ENERGIA E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nome utilizzato	Nome formale
Regolamento TEN-T: Rete Transeuropea dei Trasporti	■ Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE
Regolamento TEN-TEC: Rete Transeuropea della Telecomunicazione	■ Regolamento (UE) N. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n. 1336/97/CE
Regolamento TEN-E: Rete Transeuropea dell'Energia (Regolamento PIC)	■ Regolamento (UE) N. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009
Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility - CEF): finanziamento per i progetti TEN	■ Regolamento (UE) N. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010
Documenti di indirizzo UE pertinenti	■ Documento di indirizzo della Commissione sulla semplificazione delle valutazioni ambientali per le infrastrutture energetiche Progetti di Interesse Comune (PIC)

Le reti transeuropee sono costituite da elenchi di Progetti chiave per le infrastrutture di trasporto, energetiche e per le telecomunicazioni, noti come Progetti di Interesse Comune (PIC). Questi Progetti sono stati concepiti per completare il mercato interno europeo sia attraverso l'interconnessione delle reti infrastrutturali nazionali sia garantendo la loro interoperabilità, soddisfacendo così, ad esempio, gli obiettivi della politica energetica dell'UE per un'energia accessibile, sicura e sostenibile. In base al regolamento TEN-E per il settore energetico i PIC, grazie a processi di valutazione ambientale semplificati, possono beneficiare di una programmazione e del conseguimento dell'autorizzazione in tempi più rapidi.

CONVENZIONE DI AARHUS E CONVENZIONE DI ESPOO

Nome utilizzato	Nome formale
Convenzione di Aarhus	■ Convenzione della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
Convenzione di Espoo	■ Convenzione della Commissione Economica per l'Europa delle Nazioni Unite sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero
	■ Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la Direttiva 90/313/CEE del Consiglio
	■ Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni

	piani e programmi in materia ambientale e modifica le Direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia - Dichiarazione della Commissione
Documenti di indirizzo UE pertinenti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Guida per l'applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale per progetti transfrontalieri su vasta scala ■ Documento di indirizzo per la redazione del rapporto degli Stati membri ai sensi dell'articolo 9 della Direttiva 2003/4/CE

La Convenzione di Aarhus stabilisce, in relazione all'ambiente, una serie di diritti del pubblico sia per i singoli individui che per le loro associazioni. Questi diritti sono comunemente descritti secondo i tre pilastri dell'accesso all'informazione ambientale, della partecipazione del pubblico al processo decisionale e dell'accesso alla giustizia in materia ambientale. Le Parti che hanno aderito alla Convenzione sono tenute ad intraprendere le misure necessarie affinché le autorità pubbliche contribuiscano a rendere effettivi tali diritti. Tutti gli Stati membri dell'UE, così come l'UE stessa, hanno aderito alla Convenzione. I primi due pilastri sono anche parte integrante del diritto dell'UE attraverso le Direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE; inoltre, una serie di disposizioni in diversi strumenti dell'UE cercano di attuare tali diritti, come la partecipazione del pubblico, l'accesso alla giustizia ai sensi della Direttiva VIA o le disposizioni sull'accesso alla giustizia ai sensi della Direttiva sulle Emissioni Industriali.

La Convenzione di Espoo stabilisce l'obbligo generale per gli Stati di notifica e consultazione reciproca relativamente a tutti i principali Progetti che potrebbero avere un impatto ambientale significativo negativo in un contesto transfrontaliero. L'articolo 7 della Direttiva VIA fornisce la base giuridica per la regolamentazione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri in caso di procedura di VIA relativa ad un Progetto con impatti transfrontalieri. L'articolo 7.1 prevede che gli Stati membri potenzialmente interessati siano informati, ad esempio, di una procedura di Screening svolta in un altro Stato membro. Lo Stato membro interessato deve essere informato al più tardi nel momento in cui il pubblico viene informato nello Stato membro in cui è proposto il Progetto.

Opportunità di sinergia

La Convenzione di Aarhus è lo strumento giuridico più completo in materia di coinvolgimento pubblico. Stabilendo regole sull'informazione e sulla partecipazione del pubblico, la Convenzione di Aarhus ha comportato decisioni che stabiliscono dei precedenti, ad esempio i termini temporali entro i quali informare il pubblico, che possono agevolare l'attuazione della procedura VIA. Il testo specifica che la partecipazione del pubblico dovrebbe essere efficace, adeguata, formale e dovrebbe fornire informazioni, comunicazione, dialogo, attenzione e risposte. Inoltre, la Convenzione di Aarhus, così come la Direttiva VIA, richiede "termini ragionevoli". Questi possono avere un impatto sulle diverse fasi discusse nella serie di documenti di indirizzo sulla VIA.

Le procedure di Screening ai sensi della Direttiva VIA sono influenzate dai diritti alla partecipazione stabiliti dalla Convenzione di Aarhus in quanto il pubblico interessato ed il pubblico hanno il diritto giuridico di conoscere le motivazioni alla base della decisione in base alla quale il Progetto sarà soggetto alla procedura di VIA o meno.

Tale requisito può rappresentare la base per una iniziativa giuridica nel caso in cui la decisione venga impugnata dal pubblico interessato e/o dal pubblico in generale. Ciò sarà molto probabilmente rilevante nei casi in cui l'Autorità Competente abbia deciso di escludere il Progetto dai requisiti definiti dagli articoli 5-10 della Direttiva VIA.

ALLEGATO II – ALTRI DOCUMENTI DI INDIRIZZO E STRUMENTI DI RIFERIMENTO

- A. Andrusevych, T. Alge, C. Konrad (eds), Case Law of the Aarhus Convention Compliance Committee 2004-2011, 2nd edition
<https://www.eufje.org/images/DocAarhus/Aarhus%20CC%20case-law.pdf>
- Chartered Institute of Ecology and Environmental Management, Guidelines for ecological impact assessment in the UK and Ireland, Terrestrial, Freshwater, and Coastal, January 2016
http://www.cieem.net/data/files/Publications/EclA_Guidelines_Terrestrial_Freshwater_and_Coastal_Jan_2016.pdf
- Commission, Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites, Methodological guidance on the provisions of Article 6(3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/natura_2000_assess_en.pdf
- Commission, Assessment of resource efficiency indicators and targets
http://ec.europa.eu/environment/enveco/resource_efficiency/pdf/report.pdf
- Commission Communication on the elaboration of baseline reports under Article 22(2) of the IED (European Commission Guidance concerning baseline reports under Article 22(2) of Directive 2010/75/EU on industrial emissions)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.136.01.0003.01.ENG
- Commission, DG Climate Action, Non-paper, Guidelines for Project Managers: Making vulnerable investments climate resilient
<https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/guidances/non-paper-guidelines-for-project-managers-making-vulnerable-investments-climate-resilient>
- Commission Final report on MSFD and licencing and permitting
https://circabc.europa.eu/sd/a/ca90e911-6585-4de0-983f-dd07a5c2a519/MSCG_19-2016-04_Study%20on%20licencing%20and%20permitting%20and%20MSFD_Final%20Report%20Arcadis.p
- Commission guidance document on Non-energy mineral extraction and Natura 2000
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/nee_i_n2000_guidance.pdf
- Commission guidance document for Member States' reporting under Article 9 of Directive 2003/4 (Guidance document on reporting about the experience gained in the application of directive 2003/4/EC concerning on public access to environmental information)
http://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/guidance_en.pdf
- Commission guidance document no 7. Monitoring under the Water Framework Directive
[https://circabc.europa.eu/sd/a/63f7715f-0f45-4955-b7cb-58ca305e42a8/Guidance%20No%207%20-%20Monitoring%20\(WG%202.7\).pdf](https://circabc.europa.eu/sd/a/63f7715f-0f45-4955-b7cb-58ca305e42a8/Guidance%20No%207%20-%20Monitoring%20(WG%202.7).pdf)
- Commission guidance document no 20. Exemptions to the Environmental Objectives
https://circabc.europa.eu/sd/a/2a3ec00a-d0e6-405f-bf66-60e212555db1/Guidance_documentN%C2%B020_Mars09.pdf
- Commission guidance document on Inland waterway transport and Natura 2000, Sustainable inland waterway development and management in the context of the EU Birds and Habitats Directives
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/iwt_en.pdf

- Commission guidance on Aquaculture and Natura 2000, Sustainable aquaculture activities in the context of the Natura 2000 Network
<http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Aqua-N2000%20guide.pdf>
- Commission guidance on Managing Natura 2000 sites: the provisions of Article 6 of Directive 92/43/EEC
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm
- Commission guidance document on Streamlining environmental assessments conducted under Article 2(3) of the EIA Directive
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0727\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52016XC0727(01))
- Commission guidance on the application of the Environmental Impact Assessment Procedure for Large-scale Transboundary Projects
<http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Transboundry%20EIA%20Guide.pdf>
- Commission guidance on wind energy development in accordance with the Natura 2000
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf
- Commission guidance document on the implementation of Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment (Title: Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment)
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32001L0042>
- Commission guidance on Streamlining environmental assessment procedures for energy infrastructure Projects of Common Interest (PCIs)
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/PCI_guidance.pdf
- Commission guidance under Article 13(3)(c) and (d) of the IED (Guidance document on the practical arrangements for the exchange of information under the Industrial Emissions Directive (2010/75/EU), including the collection of data, the drawing up of best available techniques reference documents and their quality assurance as referred to in Article 13(3)(c) and (d) of the Directive)
[https://circabc.europa.eu/sd/a/21de9052-ea90-45a3-a681-2614183a3e4a/BREF_guidance%20\(final%20for%20Forum%2024%20Jun%2011\).pdf](https://circabc.europa.eu/sd/a/21de9052-ea90-45a3-a681-2614183a3e4a/BREF_guidance%20(final%20for%20Forum%2024%20Jun%2011).pdf)
- Commission guidelines for the assessment of indirect and cumulative impacts as well as impact interactions
<http://ec.europa.eu/environment/archives/eia/eia-studies-and-reports/pdf/guidel.pdf>
- Commission, interpretation manual of European Union habitats - EUR28
http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/docs/Int_Manual_EU28.pdf
- Commission, Interpretation of definitions of Project categories of annex I and II to the EIA Directive
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/cover_2015_en.pdf
- Commission JRC Institute for Environment and Sustainability, Life cycle indicators framework: development of life cycle based macro-level monitoring indicators for resources, products and waste for the EU-27
<http://eplca.jrc.ec.europa.eu/uploads/LCindicators-framework.pdf>
- Commission Services Non-Paper: Application of EIA Directive to the rehabilitation of landfills
http://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/eia_landfills.pdf

- Commission Services Non-Paper: Interpretation line suggested by the Commission as regards the application of Directive 85/337/EEC to associated/ancillary works
<https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/Note%20-%20Interpretation%20of%20Directive%2085-337-EEC.pdf>
- Commission Support assessment tools, Tools developed to support the assessment of the marine environment under the MSFD
http://mcc.jrc.ec.europa.eu/dev.py?N=18&O=355&titre_page=Support
- Commission Staff Working Document, Better Regulation Guidelines
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf
- European Environment Agency Land and Ecosystem Accounting - European Topic Centre Terrestrial Environment, LEAC methodological guidebook
<http://www.eea.europa.eu/themes/data-and-maps/data/land-cover-accounts-leac-based-on-corineland-cover-changes-database-1990-2000/>
- EMEC, Environmental impact assessment (EIA) guidance for developers at the European Marine Energy Centre
http://hydropower.inl.gov/hydrokinetic_wave/pdfs/day3/4_final_emec_procedure.pdf
- European Investment Bank, Methodologies for the Assessment of Project GHG Emissions and Emission Variations
http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_project_carbon_footprint_methodologies_en.pdf
- Global Marine Environment Protection, Initiative
<http://www.g20gmep.org/about/>
- Global Marine Information System, Environmental Marine Information System
<http://gmis.jrc.ec.europa.eu/>
- IEMA Quality Mark Article: ‘What are the changes of that’ - Probability and its Role in Determining Impact Significance
https://www.iema.net/assets/uploads/EIA%20Articles/aecom_article_probability_and_its_role_in_determining_impact_significance.pdf
- Imperia (EU LIFE+ funded project), Improving Environmental Assessment by Adopting Good Practices and Tools of Multi-criteria Decision Analysis
<https://www.jyu.fi/bioenv/en/divisions/natural-resources-and-environment/ymp/research/imperiaproject>
- Jalava, K., et al., (2010) Quality of Environmental Impact Assessment: Finnish EISs and the opinions of EIA professionals, Impact Assessment and Project Appraisal, 28:1, 15-27
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/44376/978-951-39-58183_vaitos26092014.pdf?sequence=3
- Justice and Environment, Good Examples of EIA and SEA Regulation and Practice in five European Union Countries, 2008
http://www.justiceandenvironment.org/files/file/2009/06/eia-sea_good_examples.pdf
- Lawrence D.: Significance Criteria and Determination in Sustainability-Based Environmental Impact Assessment
https://www.ceaa-acee.gc.ca/155701CE-docs/David_Lawrence-eng.pdf

- Netherlands Commission for Environmental Assessment & CBD-Ramsar-CMS, Voluntary Guidelines on biodiversity-inclusive Environmental Impact Assessment
<https://www.cbd.int/doc/publications/imp-bio-eia-and-sea.pdf>
- OSPAR, Assessment of the Environmental Impact of Offshore Wind-farms
https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwifhJ--wczSAhWCMBBoKHVCKBjUQFggxMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ospar.org%2Fdocuments%3Fd%3D7114&usg=AFQjCNF4W-1luJiQV2g_0WPAjv3xIVxlgQ&sig2=00rkDs7NgCjmvla7DNf2jw&bvm=bv.149093890,d.d2s
- Renewables Grid Initiative, Good Practice of the Year 2016 award
http://renewablesgrid.eu/fileadmin/user_upload/Files_RGI/RGI_Publications/Good_Practice_of_the_Year_Award_brochure_2016.pdf
- RPS, Environmental impact assessment practical guidelines toolkit for marine fish farming
<http://www.sarf.org.uk/Project%20Final%20Reports/SARF024%20-%20Final%20Reports%20and%20Templates/EIA%20Guidelines%20FINAL+%20Templates.pdf>
- Schmidt, M., Glasson, J., Emmelin, L. and Helbron, H., Standards and Thresholds for Impact Assessment, 2008.
- Scottish Natural Heritage, A handbook on environmental impact assessment: Guidance for Competent Authorities, Consultees and others involved in the Environmental Impact Assessment Process in Scotland
<http://www.snh.gov.uk/publications-data-and-research/publications/search-thecatalogue/publication-detail/?id=2098>
- Sixth Framework Programme, Specific Targeted Research or Innovation Project Risk Assessment D3.2 Report WP 3 http://www.sazp.sk/public/index/open_file.php?file=CEI/Hrncar/Risk_Assessment.pdf
- Slootweg, Roel; Kolhoff, Arend, Generic approach to integrate biodiversity considerations in Screening and Scoping for EIA
- UK Environment Agency: Environmental Impact Assessment (EIA), A handbook for Scoping projects
<https://www.gov.uk/government/publications/handbook-for-Scoping-projects-environmental-impact-assessment>
- UK Department of Energy & Climate Change, Guidance notes on the offshore petroleum production and pipelines (assessment of environmental effects) regulations 1999(as amended), October 2011
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/193705/eiaguidancenote.pdf
- UNFCCC, Highlights of the contribution of the Nairobi work programme, Assessing climate change impacts and vulnerability, making informed adaptation decisions
http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/unfccc-nwpsummary_interim.pdf

Competenze e Reti
per l'integrazione
Ambientale per
il Miglioramento
delle Organizzazioni
della PA

Edizione 2020

